

14. Pena l'esclusione, ogni impresa - singola, riunita o consorziata - dovrà inoltre produrre i documenti indicati al punto C.1 del Disciplinare di gara, da inserire nella "busta n.1 - Documentazione".

15. Pena l'esclusione la busta n. 2 "offerta economica" dovrà contenere l'offerta, espressa in cifre e in lettere, di un unico ribasso percentuale sul prezzario OO.PP. Regione Piemonte 2004 e sui prezzari delle ditte costruttrici e/o fornitrici delle parti di ricambio più significative, il cui elenco è riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ovvero dell'ATI o del consorzio, se costituiti. Nel caso di ATI di cui all'art. 10 c.1 lettera d) ed e) l. 109/94., non ancora costituite, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese, pena l'esclusione.

16. La SAGAT S.p.A. si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire o completare le dichiarazioni, i certificati e i documenti presentati.

17. Il subappalto è disciplinato dall'art. 18 della legge 55/90. La SAGAT S.p.A. non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori. Con riferimento all'art. 18 c. 3bis della legge 55/90 si precisa che, in caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro venti giorni da ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti del subappaltatore e cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

18. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la SAGAT S.p.A. si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 c. 1 ter della legge 109/94.

19. Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

I concorrenti e l'aggiudicatario avranno facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Titolare del Trattamento: SAGAT S.p.A., strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese (TO). Responsabile del trattamento: avv. Dario Maffeo, tel. 011/5676252.

20. Il disciplinare è parte integrante del bando.

21. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fernanda Brescia, tel. 011/5676300.

Caselle, 27 settembre 05

L' Amministratore Delegato
Fabio Battaglia

15

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Accordo di programma tra il Comune di Saluzzo e le istituzioni scolastiche per l'inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap. A.s. 2005/2006

(omissis)

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Casalvolone (Novara)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.07.2005)

PREAMBOLO

Il Comune di Casalvolone è Ente Locale autonomo nell'unità e indivisibilità della Repubblica Italiana, nel quadro dei principi della Regione Piemonte e dell'Unione Europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Proclama la sua fedeltà alla Carta Costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro paese.

Riafferma il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione.

Persegue per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni.

Promuove, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali.

Assume, come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla non violenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l'integrazione e la cooperazione tra i popoli.

Opera a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia.

ed adotta pertanto il presente Statuto Comunale.

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Casalvolone è Ente autonomo locale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e i principi della Costituzione e dello Statuto. Lo Statuto ha natura giuridica normativa per le iniziative e le attività del Comune di Casalvolone.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo d'evoluzione della società assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

3. Nella cura degli interessi della comunità il Comune assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi l'identità originaria e di caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

4. Il Comune promuove iniziative mirate a valorizzare le proprie ricchezze culturali e ambientali che riscoprono e trovano nel movimento culturale e ambientale,

radici di forte indirizzo con la tradizione storica e per un miglior assetto sociale della Comunità.

Art.2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita amministrativa.

3. La sfera del Governo del Comune è costituita e limitata dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune per il perseguimento degli obiettivi e per la proposta ed attuazione dei servizi, s'ispira al modello dell'impresa, semplificando il più possibile la normativa e riducendone i costi.

5. Il Comune può operare da solo, o con altri Enti, realtà consimili, privati e operatori di proposta. La riforma delle autonomie locali favorisce, tramite tali forme, la crescita dell'Ente responsabilizzando le persone, a garanzia di risultati significativi per la comunità.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione economica, di cooperazione e di compartecipazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

Art.3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria che attua nei limiti imposti dalle Leggi e dai Regolamenti.

4. I rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia e con gli altri Comuni, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.

Art.4 L'attività Amministrativa

1. L'attività dell'Amministrazione, deve mirare al coinvolgimento del tessuto sociale e dei soggetti operanti sul territorio, favorendo anche la creazione di nuove società, costituite per attivare iniziative nel settore dell'edilizia, dell'industria e dell'artigianato, dell'ambiente, della cultura, del turismo, della ricettività, del tempo libero, dell'assistenza, al fine di creare sodalizi che, unendo l'iniziativa pubblica con quella privata, portino ricchezza alla comunità, nel rispetto delle norme di programmazione economica, sociale, urbanistica e di sviluppo del ter-

ritorio predisposte dal Comune, in conformità con i piani di sviluppo Regionali e Provinciali.

2. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

3. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini per mezzo di pubblicazioni o servizi informativi.

Art.5 Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita da:

- Centro abitato.

- Pieve di San Pietro sec. XI - XII.

- Frazione Pisenngo.

- Cascine: Abbadia, Grancia, Saino, Molino Oggiola, Molino della Morte, Rondino, Roatella, storicamente riconosciute dalla comunità fino ai confini.

2. Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq. 17,43, confina con i Comuni di S. Nazzaro Sesia e Casalbeltrame a nord, Borgovercelli a sud, Villata ad ovest e Casalino ad est.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono abitualmente nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. L'uso del territorio comunale deve rispettare la destinazione culturale e valorizzare le tradizioni locali e la loro storia.

5. L'uso del territorio ai fini espansionistici deve essere il frutto di mirate scelte di programmazione e deve coprire un periodo ampio e congruo in relazione agli obiettivi prefissati.

Art.6 Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato uno spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di necessità lo spazio può essere individuato anche in altro luogo pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.7 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome "comune di Casalvolone" con lo Stemma ed il Gonfalone concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Nelle pubbliche ricorrenze e nelle cerimonie, alla presenza del Sindaco o suo Delegato, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, possono essere autorizzate dal Sindaco.

Art.8
Legale Rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune è assegnata al Sindaco.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza è attribuita ad uno o più Responsabili di Servizio, individuati, nominati e gestiti secondo le procedure, i modi e le forme previste dalla Legge e dagli atti di organizzazione interni all'Ente, preferendo, per quanto possibile, la gestione in forma associata.

3. Spetta al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune e previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in qualsiasi tipo e grado di giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

4. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Sindaco, può, da quest'ultimo essere delegata:

- al Responsabile del Servizio competente per materia, oltre al Segretario Comunale.

5. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

6. La difesa può essere affidata anche a professionisti esterni.

7. Il Sindaco, il funzionario eventualmente delegato od il professionista delegato dall'Ente per la difesa, sono sempre autorizzati a definire le controversie in via conciliativa, salvo che la delega o la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

8. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni, ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato nei precedenti commi, la rappresentanza del Comune è riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art.9
Pari Opportunità

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attività in ragione del sesso d'appartenenza, garantendo che uomo e donna abbiano medesime opportunità, tranne i casi in cui è importante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.

2. Riguardo alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui ciò è motivo paralizzante, è consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficoltà riscontrate, da rendere da parte di chi è deputato alla formazione o alla nomina.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.10
Organi

1. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e culturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

2. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

3. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art.11
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

4. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo il decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza dal Vice Sindaco, sempre che questi non sia membro esterno. Laddove ciò dovesse verificarsi, la Presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano di età presente alla seduta. Nel caso di più Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art.12
Competenze e Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle norme ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti che determinano l'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali e la loro surrogazione.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione Statale, Regionale e Provinciale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi, delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art.13
Sessioni e Convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari, l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi, di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune e degli Enti da questi dipendenti od associati.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento di cui al comma precedente.

3. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro il termine di centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, in ogni modo, almeno una volta entro il 30 Settembre di ogni anno, provvede con delibera ad eseguire la ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo le volte in cui si riunisce in seduta segreta nei casi di cui all'art. 22 comma 3°, 2° periodo. Il Consiglio Comunale può tenersi anche in altra sede idonea oltre a quella municipale.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. In caso di assenza temporanea il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.

Art. 14 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee, speciali.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto dal regolamento un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art.15 Attribuzioni

1. Le commissioni di cui all'art.14 possono avere esclusivamente funzione referente, consultiva e propositiva.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie riguardanti questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

4. Il regolamento del Consiglio comunale dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Presidente della commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) forme per l'esternazione dei pareri, riguardo a quelle iniziative, sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art.16 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge dello Stato; essi sono eletti dalla comunità alla quale costantemente rispondono. I Consiglieri Comunali, a qualsiasi gruppo appartengano, sia di maggioranza che di minoranza, hanno pari dignità sia nell'ambito dell'assemblea consiliare che nei confronti della cittadinanza.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da Consigliere eletto che ha riportato il più alto numero di voti individuali costituiti dalla cifra individuale aumentati dai voti di preferenza. In caso di parità di voti dal più anziano di età.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non richiedono di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

6. Sono motivi giustificativi di assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute o/e di famiglia.

7. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune, il motivo dell'assenza per essere giustificato.

8. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con dichiarazione scritta, a trasmettere al Consigliere l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle sue assenze, e fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che in ogni modo non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare riguardo alla decadenza del Consigliere e procedere alla relativa surroga.

Art.17 Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti o ad esso associate, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento Comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente comma 2.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente indicati dal Regolamento.

5. Ai Consiglieri, agli Amministratori, spettano le indennità di funzione e di presenza previste dall'articolo 82 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i...

Art.18 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un capogruppo, secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamen-

to del Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art.19 Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due ed un massimo di quattro Assessori, tra cui uno da individuarsi come vice Sindaco. Entro i predetti limiti, la scelta in concreto del numero degli Assessori è lasciata al Sindaco che la esercita al momento dell'adozione del suo provvedimento di nomina.

2. Possono essere nominati Assessori, sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso questi ultimi dei requisiti di candidatura, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta, Assessori che contemporaneamente sono tra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

6. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti sono esaminate dalla Giunta all'atto dell'insediamento.

7. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vicesindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori senza particolari formalità.

8. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento, sono concordati direttamente dal Sindaco in accordo con gli Assessori.

9. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni riguardanti la carica ricoperta, con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quella di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario di deleghe di cui all'art. 26 del presente Statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie, per la legalità della seduta e della maggioranza delle votazioni.

Art.20 Nomina, Revoca e Dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. L'atto di nomina della Giunta è comunicato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

3. La nomina operata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed

è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non richiedono di presa d'atto.

7. La sostituzione dei dimissionari è fatta dal Sindaco ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art.21 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della Legge o del presente Statuto, non sono riservati al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi qualora fossero stati nominati.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attività, si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- A - propone al Consiglio i Regolamenti.
- B - elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.
- C - assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.
- D - fissa e modifica le imposte le tariffe, le contribuzioni a carico degli utenti dei servizi, elabora e propone al Consiglio la disciplina ed i criteri per la determinazione di quelle nuove.
- E - approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- F - si esprime sulla nomina ed alla revoca del Direttore Generale e sul conferimento delle medesime funzioni al Segretario Comunale.
- G - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili.
- H - esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dallo Stato, Regione e Provincia, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo.
- I - approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione.
- L - decide, quale ultima istanza, riguardo alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente.
- M - approva il piano esecutivo di gestione.
- N - dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e autorizza la costituzione in giudizio da parte del Sindaco.
- O - delibera in materia di toponomastica stradale.
- P - nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche, previste dalla Legge o dai Regolamenti interni dell'Ente.
- Q - stabilisce atti d'indirizzo ai Responsabili di Servizio.
- R - approva la bozza del bilancio e del rendiconto.

Art.22

Deliberazione degli Organi Collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente con la presenza alla seduta di almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni, i membri dell'Organo che dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione, non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando è esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovabile per escludere che ci sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione, oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tale caso, si fa luogo alla reinscrizione della proposta di deliberazione all'Ordine del Giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui devono essere formulate valutazioni od apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione sull'argomento in seduta segreta.

7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti pertinenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti ed i Responsabili di Servizio del Comune; i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, consorzi, commissioni; i consulenti qualificati in specifici settori, anche non residenti, designati dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, al fine di rendere edotta la Giunta Comunale sulla materia trattata. Analogamente il Sindaco, sentita la G.C., per la finalità citata, può disporre la partecipazione alla seduta di un membro della minoranza.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando è personalmente interessato all'atto.

9. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Responsabile del servizio eventualmente interessato in ordine al parere di regolarità tecnica.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore o contro ogni proposta.

11. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo. Qualora richieda che nel verbale sia riportato con completezza il suo intervento, dovrà consegnare al Segretario il testo dell'intervento in forma scritta e completo di

sottoscrizione, prima della votazione e che l'Organo passi alla trattativa di un nuovo punto all'Ordine del Giorno.

Art.23

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi d'ineleggibilità, d'incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare d'insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali.

3. Nomina il Segretario Comunale ed eventualmente il Direttore Generale.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, sugli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in conformità ad esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni.

7. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sentite le categorie interessate coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitagli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge. Inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente Statuto e dai Regolamenti, quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché i poteri di organizzare le competenze connesse all'ufficio. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti regionali.

9. Gli atti di competenza del Sindaco che comportano impegni di spesa, sono adottati di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario che oppone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10. Dove non espressamente previsto o in contrasto con le disposizioni di Legge e dei Regolamenti, per le nomine e gli incarichi che scadono contestualmente al mandato del Sindaco, trova applicazione l'art. 50, comma nove del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in quanto applicabile.

Art.24

Attribuzione del Sindaco dei Servizi di Competenza Statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- A - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica.

- B - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

- C - allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge.

- D - alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, quando serve l'assistenza della forza pubblica.

3. Quando il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia i compiti di cui all'art. 54 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, recante "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale", l'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto, per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art.25

Vice Sindaco e Assessori

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che è nominato dal Sindaco, per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, sia come capo dell'Amministrazione Comunale che Ufficiale di Governo.

2. Quando il Vice Sindaco è impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore presente sul territorio.

3. Il Vice Sindaco provvede alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, solo nel caso in cui egli sia membro di tale organo. In caso contrario, per l'individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del presente Statuto.

Art.26

Deleghe e Incarichi

1. Il Sindaco ha la facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio di parte delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla Legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco, non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione, o comprendere nelle deleghe tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, l'atto di delega è obbligatorio in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, il Sindaco anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo all'atto delegato.

6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, es-

sendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

7. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modifiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri, incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti, o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono deleghe di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo, che si termina con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

9. Non è consentita la mera delega di firma.

Art.27

Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale, affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art.28

Divieto Generale di Incarichi e Consulenze ed Obblighi di Astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, presso Enti, aziende ed Istituzioni dipendenti che in ogni modo sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E' fatto altresì divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di compiere a favore del Comune, donazioni in denaro, beni mobili, immobili o altre utilità, per tutto il periodo d'espletamento del mandato.

3. I componenti la Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli Amministratori, hanno anche l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione, sussiste anche nei confronti del Direttore Generale qualora nominato, dei Responsabili di servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgono suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il

3° grado; in tali casi le relative funzioni sono svolte da un componente dell'organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art.29 Struttura

1. Gli Uffici ed i Servizi Comunali sono organizzati secondo criteri d'autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività e flessibilità della struttura.

2. Il personale preposto, opera con professionalità e responsabilità, al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Dipendenti, i Responsabili di Servizi, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego di risorse con criteri di razionalità economica.

3. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, qualora nominato e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

4. La Giunta Comunale approva il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art.30 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di Legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare:

- A - determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

- B - disciplina la dotazione organica in funzione dei Servizi da gestirsi a livello comunale, le regole di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le norme selettive, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D. Lgs. N° 165 del 30.03.2001 e s.m.i..

2. Il Comune accoglie e applica gli accordi collettivi nazionali, approvati nelle forme di Legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

Art.31 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale.

Art.32 Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, riguardo alla conformità amministrativa alle Leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco ha nominato il Direttore Generale.

3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dai Regolamenti Comunali o conferitagli dal Sindaco, purché inerenti alla propria professionalità e previa consultazione.

Art.33 Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i quindicimila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Quando non è stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta Comunale.

Art.34 Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività di gestione, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale.

4. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla Legge e dai regolamenti interni all'Ente.

Art.35 I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco.

2. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo, esprimono il parere alla sola regolarità tecnica, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il responsabile del servizio finanziario esprime il parere in merito alla regolarità contabile. Spetta ai Responsabili dei Ser-

vizi e degli Uffici, la gestione amministrativa e tecnica in conformità con i poteri d'indirizzo e di controllo politico amministrativo dettate dagli Organi di Governo. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi spettano i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non rientranti nella Legge e nello Statuto tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di Governo o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore, se nominato.

3. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.

4. Alla Giunta Comunale compete il potere d'annullamento per autotutela delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi che presentano vizi di legittimità. Alla Giunta Comunale è attribuito inoltre il potere di revoca delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi che sono contrari alle linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.

5. Il Sindaco può intervenire in caso d'urgenza o necessità, nel richiedere direttamente preventivi o quant'altro possa servire per il buon funzionamento dell'apparato comunale, informandone il Responsabile del Servizio.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.36 Forme di Gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, è svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere fatta previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretta a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, in ogni caso, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.37 Gestione in Economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi Regolamenti. La gestione in economia è scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- Modesta dimensione e quantitativa del servizio.
- Inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla Legge.

Art.38 Azienda Speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi d'aziende speciali dotate di personalità giuridica e d'autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e dai propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio d'Amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio d'Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale tra chi ha i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e con provate esperienze d'amministrazione o tecniche, per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.

Art.39 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che richiedono di particolare autonomia della gestione, costituisce Istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, e a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art.40 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione e il Presidente dell'Istituzione, sono nominati dal Sindaco tra chi ha i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze d'amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali altri requisiti specifici richiesti ai membri, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei membri, il Consiglio d'Amministrazione, e le norme di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.41 Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione, rappresenta e presiede il Consiglio d'Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza, da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 42 Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra chi ha specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43
Nomina e Revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni, sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di Legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art.44
Società

1. Il Comune, sulla natura del servizio da erogare, può costituire società di capitali per la gestione di servizi, rispettivamente, aventi rilevanza economica o privi di rilevanza economica, nel rispetto e con le norme previste dagli articoli 113 - 113-bis e 116 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 45
Controllo e Vigilanza degli Enti

1. Il Comune esercita poteri d'indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le norme previste dalla Legge, dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di controllo, e forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art.46
Principi e Criteri

1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello riguardante l'efficacia dell'azione comune.

2. L'attività di controllo può comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte sugli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione della gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, d'impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento saranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra le sfere di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art.47
Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissata dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi d'incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento può prevedere altre cause d'incompatibilità, al fine di garantire la posizione d'imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con il Regolamento, le norme di revoca e di decadenza, purché compatibili con le norme del codice civile.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modi e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.48
Controllo della Gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di Contabilità, il Consiglio Comunale definisce la linea-guida dell'attività di controllo interno di gestione.

2. Il controllo di gestione, deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi dei programmi e mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Art.49
Ordinamento Finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà positiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria è svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212 e s.m.i., mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.50
Principi Generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con lo Stato, la Regione, la Provincia e con gli altri Comuni.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art.51
Organizzazione Sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale

Art.52
Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.53
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.54
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla Convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art.55
Unioni di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area di cui è parte, al Comune si riconosce la possibilità d'iniziativa tese alla costituzione dell'Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, perché compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni stessi. Il numero dei membri degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione, sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell'Unione, alla stessa è trasferita ogni competenza sulle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, è completamente spogliato.

Art.56
Accordi di Programma

1. Il Comune nel solo caso della realizzazione di opere interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che hanno bisogno dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- A - determinare i tempi e le norme delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- B - individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

- C - assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.57
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un Regolamento nel quale sono definite le norme organizzative e le funzioni delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art.58
Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza è fornita entro il termine stabilito dall'apposito Regolamento Comunale e in ogni modo entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art.59
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede all'istruttoria e propone le norme d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l'archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art.60 Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 50% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- A - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- B - piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- C - tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- D - bilancio e contabilità finanziaria;
- E - espropriazione per pubblica utilità;
- F - designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla Legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art.61 Referendum

1. Il Referendum è un istituto previsto dalla Legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I Referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I Referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 50% della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori ed è presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria Comunale della regolarità della stessa, da farsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del Referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta alla verifica ed il rapporto del Segretario Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- A - attività amministrative vincolate da Leggi Statali e Regionali e, quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- B - piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- C - tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- D - designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
- E - bilancio comunale;
- F - espropriazione per pubblica utilità.

5. I Referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare d'indizione e si svolgono con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento.

6. L'esito dei Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco, con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i Referendum devono avere per oggetto, materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art.62 Interventi nel Procedimento Amministrativo

1. Nel procedimento riguardante l'adozione di atti, che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge e dal Regolamento Comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art.63 Diritto d'Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento Comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art.64 Diritto d'Informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato e sottratti all'accesso.

TITOLO VIII ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.65 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti d'espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

- A - sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute d'interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme d'incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;
- B - definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne ga-

rantisce in ogni caso la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

- C - può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attività d'interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

- D - coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione d'iniziativa sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività, l'elettività delle cariche e la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art.66 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato, per un coinvolgimento della popolazione in attività, volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio d'emarginazione, e per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere la propria opinione su bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura, secondo quanto previsto nel precedente art. 66, comma 2, lettera A.

TITOLO IX MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art.67 Mancata Approvazione del Bilancio nei Termini - Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del Bilancio di previsione e in ogni caso, il Consiglio Comunale non approvi nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede alla nomina di un Commissario.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, nel caso non sia stato predisposto lo schema di bilancio da parte della giunta, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendolo tra il Difensore Civico Comunale, il Difensore Civico Provinciale, Segretari Comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali in particolare, Revisori dei Conti che hanno svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli Enti Locali, Segretari Provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli Enti Locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di au-

torizzazione allo svolgimento d'incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non convochi la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non nomini il Commissario, il Segretario Comunale informa il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia già formulato lo schema di Bilancio di Previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

TITOLO X FUNZIONE NORMATIVA

Art.68 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 30% della popolazione legale risultante all'ultimo censimento con arrotondamento all'unità per eccesso, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art.69 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- A - nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

- B - in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. I Regolamenti Comunali, se non diversamente previsto dalla Legge, entrano in vigore dalla data di esecuz-

tività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella eventualmente fissata dagli stessi.

Art.70
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le Ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo, devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che, le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le Ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, esse deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa è pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

6. Il Segretario Comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni, circolari o direttive applicative di disposizioni di legge.

Art.71
Norme transitorie finali

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Comune di Mosso (Biella)

Statuto comunale (approvato con atto consiliare n. 30 del 29/6/2005)

PREAMBOLO

Il Comune di Mosso, istituito con legge Regione Piemonte n.3 2/98, nasce dalla fusione dei Comuni di Mosso Santa Maria e Pistolesa, quale espressione della libera volontà autonomamente espressa dai rispettivi Consigli comunali e dalle collettività amministrative, in attuazione dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La stessa ha contestualmente istituito il Municipio di Pistolesa che assicura, nel rispettivo ambito territoriale, forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI
FONDAMENTALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il comune di Mosso, ente dotato di autonomia secondo i principi fissati dalla Costituzione Italiana e dalle leggi vigenti, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Opera, altresì, nell'ambito dei poteri riconosciutigli, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) tutelare la famiglia, valorizzandone la funzione sociale quale pilastro della società italiana ed europea e garantendo pari diritti ai suoi componenti;

b) garantire e tutelare il diritto dei cittadini al lavoro, alla salute, alla casa, all'istruzione, all'assistenza nonché ad uguali opportunità formative e culturali;

c) favorire un equilibrato sviluppo economico ed urbanistico del comune nonché una adeguata difesa del territorio e dell'ambiente;

d) riconoscere pari opportunità di vita e lavoro a donne e uomini, provvedendo a rimuovere le discriminazioni palesi ed occulte basate sull'appartenenza ad età, sesso, razza, cultura e religione;

e) valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico e culturale, promovendo la conoscenza della tradizione locale e della cultura legata ai valori della montagna;

f) valorizzare il patrimonio ambientale e, quindi, turistico realizzando tutte quelle politiche atte a diffondere la cultura dell'accoglienza e la vocazione turistica del comune;

g) favorire le iniziative private, tutelandone l'autonomia, finalizzate al volontariato, all'associazionismo e all'aggregazione sociale;

h) incentivare e diffondere la pratica sportiva di base, non solo indirizzata ai giovani, come strumento di tutela della persona, della salute e della qualità della vita, garantendo le necessarie ed idonee strutture per il suo esercizio;

i) difendere le attività agricole e zootecniche del territorio con politiche di messa al bando delle produzioni di organismi geneticamente modificati (OGM);

j) favorire e sviluppare i rapporti di collaborazione con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni e per gestione associata dei servizi con l'intento di migliorarne la qualità e di contenerne i costi.

k) contribuire ed opera per lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

Art.2
Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini:

a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso; l'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.

b) adotta atti regolamentari per assicurare pari dignità di donne e uomini sul lavoro, conformante alle direttive emanate dal Ministero competente e dall'Unione Europea;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo.

2. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede del Comune e dei Municipi

1. Il territorio del Comune si estende per 1824 ettari e confina con i Comuni di Trivero, Valle Mosso, Veglio, nella parte del territorio che si identifica nell'Oasi Zegna e poi scende nella Valsessera con Vallanzengo; i Comuni confinanti dell'area amministrativa in Valsessera sono: Vallanzengo, Bioglio, Valle Mosso, Campiglia Cervo, Quittengo e Veglio. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e località: Mosso S. Maria, Alloro, Bellaria, Bogino, Boschi, Brughiera, Buccio, Canova, Capomosso, Case Forno, Cerate, Crolle, Fantone, Ferchiani-Frieri, Garbaccio, Gianolio, Gili, Maioli, Marchetto, Mina, Mongiachero, Ometre, Oretto, Ormezzero, Piane, Quazza, Ramello-Ricca, Rivetto, Rolando, Sella, Squisso, Taverna, Trabucco, Venalba. Artignaga, Bocchetto Luvera, Bocchetto Margosio, Campazzo, Quattroventi, Casale ai Monti, Casale Picco, Curione, Gribaud, Molino dell'Avvocato, Molino Garaccio, Prapiano.

2. Il palazzo civico, sede dell'amministrazione comunale, è ubicato in P.zza Italia, 3.

3. Il Municipio di Pistolesa ha sede presso l'edificio comunale già sede del Comune di Pistolesa ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.

4. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma nella sede comunale di Mosso. Il Presidente può decidere di tenere le riunioni del Consiglio comunale presso la sede del Municipio di Pistolesa ed in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze anche in altri luoghi diversi nell'ambito del territorio comunale.

5. La formazione di frazioni, la trasformazione del Municipio di Pistolesa, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale o municipale, sono disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Mosso e con lo stemma.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma. L'utilizzo e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dalla Giunta. L'uso dei gonfaloni avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale, con l'accompagnamento di un rappresentante dell'Amministrazione.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politi-

co-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 7

Consiglieri

1. I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, visionando atti e ottenendone copia a richiesta. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione.

2. I consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

3. Le dimissioni del consigliere debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

4. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute nel corso di un anno è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio, previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di consigliere comunale e salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 8

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

4. La presidenza del Consiglio compete al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicesindaco. In caso di assenza di entrambi le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

5. E' Consigliere Anziano il candidato che, in ordine decrescente, ha ottenuto la più alta cifra individuale nelle elezioni, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 9

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari grup-

pi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 10
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal Sindaco per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

Art. 11
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta, sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; l'altra commissione, può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa.

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Prosindaco, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali.

7. La presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

8. Le commissioni devono sentire il Sindaco, gli Assessori ed i Prosindaci, quando questi lo richiedano.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 12
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte

dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua altresì i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

4. Il Consiglio, entro 20 giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del Sindaco, gli indirizzi ai quali quest'ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune.

5. Nell'esercizio del potere di definire, ai sensi della legge, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art. 13
Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

2. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida degli eletti consiglieri comunali, proclamazione e convalida del pro-sindaco e consultori, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. La iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) prestazione del giuramento del Sindaco di osservanza leale della Costituzione Italiana;

c) comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vice-sindaco e degli altri componenti la Giunta.

3. Nella seduta immediatamente successiva il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

Art. 14
Adunanze

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché le modifiche statutarie

3. Il Sindaco convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.

4. Il Prosindaco e i Consultori hanno diritto di partecipare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito e ottenendo la verbalizzazione delle dichiarazioni. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate o per riferire in ordine alle questioni concernenti i rispettivi Municipi. In caso di impedimento, i Prosindaci possono farsi rappresentare da un Consultore.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

CAPO II IL SINDACO

Art. 15 Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, nonché il suo status.

2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Competenza

1. Il Sindaco rappresenta l'ente ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce le attività e gli obiettivi; attribuisce gli incarichi di posizione per la organizzazione delle aree amministrative.

c) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;

d) rappresenta in giudizio il Comune in qualità di suo legale rappresentante

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il Sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;

b) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge

c) nomina il Segretario Comunale ed emette provvedimenti in ordine alle attività a lui assegnate.

d) Rappresenta in giudizio il Comune in qualità di suo legale rappresentante

6. Il Sindaco può delegare al Prosindaco alcune delle proprie competenze esclusive, nei limiti stabiliti dalla legge

7. Il Sindaco ha facoltà di convocare conferenze periodiche con assessori, Prosindaco e Consulitori per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Art. 17 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18 Composizione, nomina e cessazione

1. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, revoca e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un massimo di quattro Assessori.

3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale

4. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta al fine di esercitare l'attività di controllo.

5. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono irrevocabili ed efficaci dal momento della presa d'atto da parte del Sindaco.

Art. 19 Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 20 Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Pro-sindaco, in caso di trattazione di argomenti relativi al Municipio, ottenendo la verbalizzazione delle dichiarazioni.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla legge, e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto non favorevole.

Art. 21 Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.

TITOLO III ORGANI ELETTIVI DEI MUNICIPI

CAPO I IL CONSIGLIO MUNICIPALE, IL PROSINDACO E I CONSULTORI

Art. 22 Elezione e durata

1. Il Consiglio Municipale è eletto, contestualmente al Consiglio comunale, con il sistema maggioritario a suffragio diretto degli elettori iscritti nelle liste del rispettivo Municipio e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale. E' composto dal Prosindaco e da due Consultori.

2. L'elezione si tiene tra liste concorrenti comprendenti candidati residenti nel Municipio ed eleggibili a consigliere comunale. Ciascuna lista deve indicare il nominativo del candidato a Prosindaco e almeno due nominativi relativi ai candidati a Consultori. E' proclamato eletto Prosindaco il candidato a tale carica della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, viene eletto il più giovane di età. Alla lista collegata al candidato a Prosindaco è attribuito un seggio di consultore, oltre al Prosindaco. Il restante seggio di consultore è attribuito al candidato Prosindaco della seconda lista per numero di voti..

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei Consultori, lo stesso sarà sostituito da chi lo segue immediatamente nella lista. Ove la cessazione riguardi il Prosindaco, lo stesso viene surrogato dai Consultori di maggioranza secondo l'ordine di lista

4. Per la presentazione delle liste concorrenti valgono le norme per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale con le seguenti eccezioni:

a) le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori del Municipio;

b) non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno;

c) ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quattro.

5. La convalida e la proclamazione dei Prosindaci e dei Consultori eletti o surrogati sono di competenza del Consiglio Comunale.

6. Le operazioni di scrutinio relative alla elezione dei Prosindaci e dei Consultori sino eseguite senza interruzione, dopo quelle per la elezione del Consiglio comunale ed in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto

applicabili, dallo stesso seggio istituito nel territorio del Municipio di Pistolesa

7. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto in ordine alle modalità elettorali, si rinvia alle disposizioni contenute in apposito regolamento di attuazione.

Art. 23 Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione.

1. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Prosindaci ed ai Consultori. La carica di Prosindaco e di Consultore è, in ogni caso, incompatibile con la carica di consigliere comunale.

2. Sono altresì applicate ai Prosindaci ed ai Consultori, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

Art. 24 Il Prosindaco

1. Il Prosindaco rappresenta le esigenze della comunità del territorio municipale, con il compito di sovrintendere alla gestione dei servizi di base nonché alle altre funzioni esplicitamente delegate dagli organi del Comune ed assicura il coordinamento dell'attività dei Consultori.

Sono considerati servizi di base quanti hanno esclusivo svolgimento nell'ambito territoriale del Municipio.

2. Il Prosindaco esercita attività di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta comunali. Può essere consultato per argomenti anche di interesse generale.

3. Nell'esercizio della sovrintendenza il Prosindaco impartisce direttive per la migliore gestione dei servizi di base ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli, a mezzo delega, avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune.

4. Ai fini della determinazione del trattamento economico e in materia di permessi, licenze, aspettative i Prosindaci sono parificati agli Assessori.

Art. 25 I Consultori

1. I Consultori collaborano con il Prosindaco per le funzioni ad esso assegnate dallo statuto.

2. In caso di assenza o impedimento del Prosindaco, le funzioni vengono esercitate dal Consultore della stessa lista.

3. Ai fini della determinazione del trattamento economico e in materia di permessi, licenze, aspettative i Consultori sono parificati ai Consiglieri.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 26 Principi e criteri di gestione

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione comunale s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole prescritte dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 27 Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI

Art. 28 Il segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può pro-

porre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Egli esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o da regolamenti, o conferitagli dal Sindaco

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni che la legge assegna alla figura di dirigente generale, se conferite dal Sindaco e salvo il caso in cui il Comune abbia stipulata apposita convenzione per la nomina del direttore generale. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

4. Nomina -trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato approvato dalla giunta il relativo schema-un commissario ad acta affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

5. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 29 Consulta dei responsabili di servizio

1. Il personale direttivo è riunito in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e del revisore dei conti in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente. La Consulta è strumento d'impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Sindaco e gli Assessori.

3. La Consulta concorre all'attività programmatica della gestione amministrativa, finanziaria ed alla organizzazione dell'ente formulando parere preventivo su:

- a) bilancio e relative variazioni;
- b) piano delle risorse e degli obiettivi
- c) dotazioni organiche;
- d) ogni altra materia prevista dai regolamenti;

Art. 30 Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del Comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risul-

tati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 31

Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Sindaco, prepone a singoli uffici dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile d'ufficio o di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego di durata triennale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti agli uffici ed ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.

4. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale.

CAPO III I SERVIZI

Art. 32

Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo del comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33

Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal presidente dell'azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 34

Organi dell'azienda

1. Il presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 35

Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell'istituzione, nonché l'assetto organizzativo e finanziario.

Art. 36

Organi dell'istituzione- nomina e competenze

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l'istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'istituzione e viene nominato e revocato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 37

Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il presidente o membri del Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale.

Art. 38

Designazioni e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del Comune

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Sindaco, sentiti i Prosindaci, nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti

ogni qual volta lo ritengano: il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta comunale.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del comune in S.p.A. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

CAPO IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 39 Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del Comune o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.

4. Il revisore può partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 40 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine può essere istituito l'ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi. Le modalità operative di tale ufficio sono demandate al regolamento di contabilità

Art. 41 Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Gli atti adottati dai responsabili di servizio e dal segretario comunale, quando comportano impegni di spesa, sono esecutivi con il visto di regolarità contabile comprendente l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico finanziario. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto, dai suoi delegati e dai prosindaci sono esecutivi dal giorno successivo alla data di adozione.

2. Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all'obbligo della contestuale comunicazione, alla Giunta comunale.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 42 Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 43 Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 44 Consorzi

1. Il comune può costituire con la provincia, con altri comuni e/o con altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili e prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto disciplina, invece, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili; inoltre detta i principi a cui dovrà essere informata l'attività dell'ente, coerenti con i principi fissati dal presente statuto e funzionali alle attività assegnate al consorzio.

Art. 45 Unione

1. Nell'ambito delle forme di cooperazione il Comune può decidere di costituire una unione, di norma con Comuni contermini, per la gestione associata di funzioni o servizi.

2. La costituzione dell'unione è subordinata alla approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento, nonché alla verifica delle relative convenienze organizzative e finanziarie.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento individuano le funzioni svolte dall'unione, le risorse ad essa attribuite e disciplinano composizione e funzionamento degli organi.

4. Il Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno agli organi dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso e/o della giunta. Nel caso in cui sia costituita la minoranza consiliare, le votazioni per la nomina dei rappresentanti vengono effettuate con il metodo del voto limitato.

Art. 46
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Sindaco.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 47
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 48
Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi di natura finanziaria o patrimoniale, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell'apposito regolamento.

Art. 49
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco, anche attraverso il Prosindaco, istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 50
Proposte di atti amministrativi

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono essere presentate al presidente del consiglio comunale che le sottopone al segretario generale per la verifica dei requisiti formali. La proposta di deliberazione deve essere presentata da almeno cinque elettori del comune. Il presidente del consiglio deve rispondere entro venti giorni circa l'ammissibilità della proposta. I pre-

sentatori devono adeguare il testo agli eventuali rilievi di legittimità formulati dal segretario generale.

2. La proposta deve essere sottoscritta da cinquanta elettori residenti nel Comune; nel caso in cui si tratti di modifiche allo statuto, la proposta deve essere sottoscritta da centocinquanta elettori residenti nel Comune.

La raccolta delle firme deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla risposta positiva sui requisiti formali del presidente del consiglio. I cinque presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità sull'autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contemporaneamente le firme relative a più di una proposta di deliberazione.

Entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di deliberazione con le firme necessarie, il presidente del consiglio è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno. Uno dei tre presentatori, su loro richiesta, può illustrare la proposta di deliberazione alla commissione competente ed al consiglio comunale.

Art. 51
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum.

Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- lo statuto;
- il regolamento del consiglio comunale;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- provvedimenti concernenti tributi locali e tariffe;
- i provvedimenti per l'assunzione di mutui e cessioni di prestiti;
- gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- quesiti già oggetti di consultazioni referendarie negli ultimi quattro anni.

2. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale;
- b) il consiglio comunale, con delibera votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- c) centocinquanta elettori residenti nel comune con propria firma autenticata.

3. Le modalità di raccolta delle firme e lo svolgimento del referendum sono indicate nel regolamento di partecipazione.

Il consiglio comunale con delibera quadro stabilisce la sessione annuale per eventuali consultazioni referendarie.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

L'ammissibilità della richiesta referendaria, sia in riferimento alla materia a cui si riferisce il quesito che alla sua chiarezza ed intelligibilità, come pure il controllo del numero delle firme e l'autenticità delle sottoscrizioni dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione composta dal segretario generale e da sei componenti eletti dal consiglio comunale, tre in rappresentanza della maggioranza e tre in rappresentanza della minoranza.

La consultazione referendaria per essere valida deve raggiungere il 50% degli aventi diritto al voto.

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria da parte del sindaco, il consiglio comunale assume i conseguenti atti.

Art 52
Bilancio partecipato

1. Il comune di Mosso, al fine di favorire un maggior coinvolgimento della popolazione residente nella vita comunale nonché la diffusione di una più approfondita conoscenza dei meccanismi amministrativi, adotta la procedura del bilancio partecipato come prassi propedeutica all'approvazione del bilancio di gestione finanziaria dell'ente Il Comune, titolare di un insieme di funzioni sempre più ampio ed articolato, è chiamato a rispondere dell'efficacia delle politiche messe in atto, secondo le seguenti linee direttrici:

- la verifica di coerenza dell'azione amministrativa rispetto al programma di governo;
- verifica di coerenza tra quanto effettuato nell'azione amministrativa e quanto pertinente gli indirizzi degli organi di governo locale;
- verifica dei risultati conseguiti e rimodulazione dell'azione di governo sulla base degli esiti raggiunti e dagli scenari prevedibili.
- una comunicazione chiara e trasparente sui risultati conseguiti
- il miglioramento della capacità di programmazione e di controllo esterno dell'ente.

2. Il coinvolgimento dei cittadini nel processo di partecipazione alla definizione del bilancio comunale avverrà attraverso una o più assemblee pubbliche dislocate sul territorio, da indire nei mesi precedenti alla data di approvazione del documento di previsione finanziaria e del rendiconto di gestione.

Annualmente, sulla base delle esperienze maturate negli esercizi precedenti, il Consiglio Comunale discute ed eventualmente delibera in ordine ad ulteriori forme e strumenti di partecipazione dei cittadini alla procedura di redazione e approvazione del bilancio.

Art. 53
Bilancio sociale

1. Il Comune di Mosso, in coerenza con i principi partecipativi di cui all'art. 52, promuove e adotta nell'esercizio della propria azione politico-amministrativa, i principi della rendicontazione sociale, al fine di valutare l'impatto complessivo delle propria attività, non sotto il profilo meramente contabile ma della qualità complessiva della vita e delle relazioni dei cittadini: a tal fine promuove la formazione degli amministratori e del personale in relazione a tale metodologia.

Pertanto, al fine di fornire una risposta non solo formale alla domanda sempre più pressante da parte dei cittadini circa l'impiego delle risorse amministrative e i risultati ottenuti rispetto agli impegni contenuti nei documenti di previsione economica e finanziaria, il Comune di Mosso predispone annualmente il bilancio sociale.

2. Annualmente, nell'ambito della discussione del bilancio e del rendiconto, anche sulla base delle esperienze maturate in materia di bilancio partecipato, il consiglio discute ed eventualmente delibera circa le modalità di redazione del bilancio sociale

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E LA TRASPARENZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 54
Accesso

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è previsto il diritto d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi delle leggi vigenti.

Il regolamento stabilisce le modalità dell'accesso agli atti amministrativi, disciplina l'esame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o l'esito di pratiche in corso.

2. I consiglieri comunali, quali rappresentanti eletti dai cittadini, non hanno limitazioni al diritto di accesso ai documenti e al loro relativo rilascio, ferme restando le previsioni di legge.

Art. 55
Diritto d'interpello

1. I contribuenti del Comune hanno la facoltà di interpellare l'Amministrazione Comunale, mediante inoltro di istanze circostanziate e specifiche, in relazione all'applicazione delle disposizioni inerenti casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La specifica disciplina di attuazione del diritto di interpello è rinviata ai singoli regolamenti in materia di tributi comunali.

Art. 56
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo.

Art. 57
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

2. Il regolamento individua gli atti e gli avvisi che devono essere pubblicati anche nelle sedi dei Municipi, in appositi spazi all'uopo destinati per l'affissione.

3. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al presente articolo è effettuata a cura del segretario comunale, il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.58
Difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che sia scelto in convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Biella, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma

di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.

Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Non può essere nominato difensore civico chi è in eleggibile alla carica di consigliere comunale.

2. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi con deliberazione assunta maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto, dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e degli stranieri residenti o domiciliati nel Comune.

CAPO III

Art 59

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal comune è istituito l'albo delle forme associative.

Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati dal presente statuto, la rappresentatività degli interessi della comunità locale e forme democratiche della partecipazione degli iscritti alle decisioni.

2. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dalle normative e dai regolamenti comunali;
- potranno ricevere contributi dall'amministrazione comunale purché la loro attività corrisponda a criteri di pubblico interesse.

La valutazione dei progetti e delle proposte presentate, nonché la conseguente erogazione di contributi, terrà in forte considerazione la capacità di articolare iniziative che abbiano una dimensione di ampio respiro e una valenza intercomunale

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60 Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 61 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) Sulla propria organizzazione
- b) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
- c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere, ai Prosindaci e Consultori ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 del presente statuto.

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 51.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

7. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio comunale contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli

Art. 62

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 63

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

3. Il Consiglio comunale approva entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto i regolamenti previsti dallo stesso. Sino all'esecutività dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal disciolto Comune di Mosso Santa Maria che risultano compatibili con il presente statuto.

Comunità Montana Val Pellice - Torre Pellice (Torino)

Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

1. Fra i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice, i cui territori ricadono nella zona omogenea della Val Pellice, è costituita la Comunità Montana, delimitata dalla legge regionale, Ente Loca-

le, Unione montana, allo scopo (come da art. 27 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) di promuovere la valorizzazione della zona montana della Val Pellice e l'esercizio delle funzioni proprie e funzioni delegate, nonché l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 2

NORME CHE REGOLANO LA COMUNITA'

1. La Comunità Montana è regolata dagli artt. 27 e 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalle norme legislative, nazionali e regionali, in quanto applicabili, e dalle norme del presente Statuto e dalle sue eventuali modificazioni ed integrazioni e dai conseguenti regolamenti.

2. Alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni.

3. Alla Comunità Montana spetta - ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri od a questi delegate dalla Regione.

4. La Comunità Montana favorisce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 3

SEGNI DISTINTIVI

1. La Comunità montana ha sede nel Comune di Torre Pellice.

2. Gli Organi della Comunità montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede per esigenze strutturali e funzionali.

3. La Comunità montana è dotata di un proprio stemma.

4. La Comunità montana è dotata di un proprio gonfalone raffigurante lo stemma.

5. Stemma e gonfalone sono adottati con deliberazione consiliare.

Art. 4

ALBO PRETORIO

1. Nell'edificio adibito a sede della Comunità montana l'Organo esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. La Comunità montana è dotata di un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

Art. 5

STATUTO

1. Il presente Statuto viene formulato in riferimento agli artt. 27 e 28 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e si fonda su un complesso di principi originati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Tale complesso di principi trova formulazione sistematica nel presente e nei successivi articoli, che, a seguito degli artt. 1 e 2, costituiscono il Titolo 1 dello Statuto, configurabile come una vera e propria "Carta dei principi".

Art. 6

AUTONOMIA

1. La Comunità Montana, costituitasi, quale Ente Locale ad autonomia statutaria, fra i Comuni della zona omogenea denominata Val Pellice, trova il suo fonda-

mento sociale e giuridico nell'autonomia delle comunità locali, di cui i Comuni sono espressione.

2. L'autonomia di ciascun Comune, affermata dalla Costituzione e, in forma derivata, dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trova fondamento storico-giuridico nel riconoscimento che la Comunità locale, come forma sociale, non è creata dallo Stato, ma è semplicemente riconosciuta dall'ordinamento giuridico dello Stato.

3. L'autonomia di ciascun Comune ha, dunque, il suo radicamento, al di là della stessa Costituzione, nel fatto oggettivo dell'esistenza della Comunità locale, come tradizionalmente e storicamente organizzata sul territorio.

4. L'autonomia della Comunità Montana è nata, dall'accordo volontario dei nove Comuni, che ha trovato espressione formale nel 1957 con la formazione del Consiglio di Valle, e si è consolidata con la legge istitutiva delle Comunità Montane e degli atti legislativi successivi. Essa trova fondamento nella comune aspirazione delle nove comunità locali per il proprio sviluppo economico e sociale nel rispetto delle specifiche caratteristiche delle singole comunità. Si afferma altresì sulla base della propria storia dal punto di vista linguistico, religioso, economico.

5. Questa Comunità si riconosce nei principi e nei valori di giustizia e di libertà propri della Resistenza e sull'idea che, nel 1943, un gruppo di uomini della Resistenza di questa Valle manifestò nella dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, detta Carta di Chivasso, dal luogo dove fu prodotta: una riforma della Repubblica Italiana in senso federalista, una riforma degli Enti Locali in senso autonomista. Si riconosce altresì nei principi di collaborazione nazionale ed internazionale dell'unità politica ed economica dei popoli europei.

Art. 7

ELEMENTI CARATTERISTICI

1. Risultano, pertanto, elementi caratteristici della Comunità Montana Val Pellice, e come tali riconosciuti dal presente Statuto:

- il territorio che sale dalla zona pedemontana alle colline di Bricherasio e Luserna San Giovanni, ai monti di Bibiana e delle Valli di Angrogna e di Luserna, alle cime dell'alta Val Pellice, collegati, in un complesso di grande valore ambientale, dal fondo valle percorso dal torrente Pellice;

- una identità culturale conseguita attraverso plurisecolari vicende storiche, talora tragiche e conflittuali, che trovano particolare espressione nei luoghi storici o tradizionalmente riconosciuti come tali dalle componenti cattolica e valdese della popolazione, nonché in altri luoghi caratteristici e nella toponomastica tradizionale;

- la pluralità religiosa derivata dalla compresenza sul territorio delle religioni valdese e cattolica, che ha segnato e caratterizzato la storia locale e poi si è gradualmente manifestata nel reciproco rispetto, nella collaborazione sociale, nell'accoglienza e nel integrazione;

- il plurilinguismo, espresso nelle parlate di lingua occitana alpina e di lingua piemontese, nell'uso della lingua francese nell'alta e media Valle, e nell'ormai affermato ed accettato uso della lingua italiana, non solo come lingua ufficiale, ma come fatto culturale acquisito;

- il tradizionale impegno sociale, in favore delle categorie più deboli, da parte delle comunità ecclesiali e delle comunità civili, che ha condotto, sin dal secolo XIX, alla realizzazione di numerose strutture sanitarie e socio-assistenziali;

- la pluridecennale associazione fra i Comuni, che ha prodotto la graduale costruzione di una rete di servizi socio-assistenziali, sanitari, socio-educativi, culturali e del

tempo libero, tecnici, per l'agricoltura, per la tutela dell'ambiente ed altri settori di attività.

Art. 8

L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI

1. La Comunità Montana, nella linea di sviluppo sociale ormai tradizionale ed in attuazione del dettato legislativo, si pone come strumento fondamentale, nell'ambito della zona montana omogenea individuata come Val Pellice, per la gestione associata delle funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate.

2. In osservanza di tale principio la Comunità Montana, che ha perseguito nel tempo la costruzione di una vera e propria Unità Locale dei Servizi, dovrà svolgere prioritariamente il compito di tutelare, potenziare ed ampliare la rete di servizi già realizzata, attuando, con il consenso e la partecipazione dei Comuni, una gestione associata e programmata del territorio valligiano e del suo sviluppo e confermando la propria dimensione istituzionale e territoriale come ambito ottimale per la programmazione e la gestione di tutti i servizi integrati nella rete complessiva.

Art. 9

LINEE D'AZIONE FONDAMENTALI

1. La Comunità Montana, in quanto la Valle costituisce territorio omogeneo per storia, per patrimonio ambientale, per la rete di servizi realizzati nel tempo, per la sua peculiarità linguistica e religiosa, per l'insieme delle sue attività economiche e per le sue risorse naturali, si pone, operando d'intesa con i comuni che ne fanno parte, i seguenti obiettivi:

- conferma della delimitazione della zona montana omogenea della Val Pellice, con apertura, tuttavia, all'eventuale aggregazione di altri Comuni montani confinanti, che non contrasti con gli interessi fondamentali della Comunità;

- decisa azione a tutela della sfera di autonomia degli enti locali e dell'aspirazione delle popolazioni al mantenimento e potenziamento dei servizi del territorio, in larga parte storicamente realizzati attraverso l'unità locale dei servizi, a suo tempo fortemente voluta e perciò conseguita, che ha consentito una programmazione valligiana nei vari settori di intervento, dalla sanità all'agricoltura, dal socio-assistenziale alla tutela dell'ambiente, dall'ambito socio-educativo alla cooperazione, dalle realizzazioni infrastrutturali agli interventi a valenza economica;

- sviluppo di tale azione in accordo e collaborazione con i Comuni, affinché l'autonomia, tanto dei Comuni che della Comunità sia effettiva, e non solo formale o progressivamente mutilata e ridotta. E ciò operando in modo che i Comuni siano pienamente in grado di rappresentare le relative comunità locali, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo (art. 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il che significa anche conferma:

- della titolarità delle funzioni socio-assistenziali, anche a rilievo sanitario, in capo ai Comuni, e della attribuzione delle funzioni stesse alla Comunità Montana;

- della titolarità delle funzioni di indirizzo e di verifica nel settore sanità alla Conferenza dei Sindaci, (e per essa alla Rappresentanza dei Sindaci), nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale, ed al Presidente della Comunità Montana, nell'ambito distrettuale;

- della titolarità della funzione di Autorità Sanitaria Locale a ciascuno dei SinSindaci

- dell'impegno a valorizzare le suddette funzioni, riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale vigente, nell'ambito dell'autonomia propria dei Comuni e della Comunità Montana;

- tutela, in forme istituzionali, del costante collegamento e di una stretta collaborazione fra l'Amministrazione della Comunità e le Amministrazioni dei Comuni membri;

- assunzione di tutte le iniziative, nell'ambito dell'ordinamento legislativo, idonee al mantenimento ed al potenziamento della rete di servizi costruita nella Valle;

2. In quanto la Valle è parte di un territorio più vasto, e nella prospettiva di una sempre maggiore unione dei popoli europei, si pone altresì l'obiettivo di:

- promozione e sostegno all'istituzione, nelle forme possibili, di strumenti di concertazione e di collaborazione fra le Comunità Montane e fra le ASL dell'area pinerolese, nonché fra le Comunità Montane, la Città di Pinerolo ed i Comuni non montani dell'area pinerolese;

- ricercare un sempre maggiore collegamento locale con i territori noti con il nome di "Area del Monviso";

- favorire, nell'ambito di una reale unità dei popoli europei, la realizzazione anche politica di quella Regione geograficamente posta a cavallo delle Alpi Occidentali, le cui popolazioni piemontese, ligure ed occitana hanno da sempre profondi legami di interesse culturale ed economico;

- impegno ad assicurare la diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, di una cultura di solidarietà fra tutti gli esseri umani - ed in particolare nei confronti dei più deboli - e, quindi, una cultura di pace e di ripudio della violenza, comunque motivata, del razzismo, dell'avversione per il "diverso";

- impegno per una politica valligiana e pinerolese volta ad assicurare comunicazioni rapide e sicure, sia a mezzo ferrovia sia a mezzo rete stradale, sia all'interno della Valle, sia sulla direttrice per Pinerolo-Torino, sia sulla direttrice trasversale pedemontana, in raccordo con i sistemi di trasporto e le reti di comunicazioni nazionali ed internazionali, eventualmente anche attraverso un traforo turistico, nel pieno rispetto e tutela dell'ambiente, verso le Valli del Queyras;

- impegno per una politica di sviluppo socio-economico della Val Pellice, in collegamento con le aree confinanti italiane e francesi: uno sviluppo, che, muovendo dalla tutela dell'esistente, nei suoi aspetti umani ed ambientali, tenda alla creazione qualificata di nuovi posti di lavoro nei vari settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, dell'attività estrattiva e della piccola e media industria, del terziario pubblico e privato, con particolare attenzione per iniziative e progetti di eco-sviluppo e agro-turistici.

Art. 10

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. La Comunità Montana, sulla base dell'affermazione di principio secondo cui la sua esistenza e la sua autonomia sono radicate nelle Comunità locali e cioè nella manifestazione locale del popolo sovrano, riconosce in via di principio l'esigenza democratica della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. la Comunità Montana, quindi, nell'ambito delle proprie funzioni, promuove e favorisce tale partecipazione individuando i relativi strumenti nel presente Statuto e nell'apposito Regolamento, con riferimento analogico all'art. 8 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

AMBIENTE

1. Il territorio della Val Pellice rappresenta, nel suo complesso e nelle sue componenti, un bene ambientale di inestimabile valore, che la Comunità intende tutelare nella sua bellezza naturale e nelle sue caratteristiche originali ed antiche, storiche e culturali.

2. La tutela dell'ambiente viene assunta dalla Comunità Montana quale principio informatore della sua attività e, quindi, quale elemento primario ai fini della valutazione di ogni intervento pubblico o privato sul territorio.

3. Tale principio si intreccia, pertanto, indissolubilmente, con l'azione dell'Ente volta allo sviluppo sociale ed economico della Valle. La Comunità non ammette interventi di tutela ambientale che risultino conflittuali con la tutela dell'elemento umano della realtà valligiana e, quindi, con lo sviluppo socio-economico della Valle, così come non ammette interventi volti a tale sviluppo che siano contrastanti con la tutela dell'ambiente.

4. In tale ottica la Comunità intende svolgere ogni azione per arginare e, se possibile, invertire il processo di spopolamento del territorio, nella consapevolezza che l'abbandono del territorio costituisce il primo elemento di degrado ambientale e che non può esservi un reale sviluppo se non è fondato sulla tutela dell'elemento umano oltretutto dell'elemento ambientale del territorio.

5. Per tali motivi la Comunità Montana, dopo aver elaborato ed avviato ad attuazione il Piano di eco-sviluppo della Valle, in collaborazione con altri Enti e Soggetti, pubblici e privati, intende sostenere ogni iniziativa o progetto compatibile con le linee di tale Piano, che comunque deve costituire parte essenziale e centrale del Piano di sviluppo socio-economico.

Art. 12

PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

1. La tutela dell'elemento umano del territorio equivale a "promozione della salute", quale stato di benessere fisico, mentale e sociale.

2. Il compito primario della Comunità Montana, e cioè la promozione dello sviluppo socio-economico del proprio territorio, consiste, quindi, nel perseguire il benessere globale della popolazione;

3. La coincidenza della promozione dello sviluppo socio-economico con la tutela della salute e la tutela dell'ambiente, sta a significare che l'azione della Comunità, in ogni settore, si svolgerà nella prospettiva della realizzazione di un sistema di sicurezza sociale.

4. Sono considerati dalla Comunità Montana come validi strumenti, in larga parte positivamente sperimentati, per la realizzazione di tale sistema:

- il perseguimento della convergenza fra la programmazione della comunità Montana e la programmazione dell'Azienda Sanitaria Locale;

- la prassi della integrazione fra i servizi di competenza della comunità e dei Comuni ed i servizi di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale;

- la gestione associata dei servizi comunali e dei servizi di interesse comune valligiano;

- una efficace e permanente partecipazione e verifica da parte delle comunità locali sui servizi del territorio: ciò sia attraverso la formalizzazione di forme di partecipazione popolare sia mediante la collaborazione permanente fra la Giunta della Comunità e la Conferenza dei Sindaci o loro delegati.

- la metodologia della organizzazione dei servizi in una struttura a rete, diffusa sul territorio, che assicuri la massima integrazione tra tutti i Soggetti, pubblici e privati, operanti nel sociale allargato.

Art. 13

PARI OPPORTUNITA'

1. La Comunità Montana garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere ogni osta-

colo che impedisca la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.

2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, nonché negli enti, negli organi ed in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.

Art. 14

COMPITI E FUNZIONI DELLA COMUNITA' MONTANA

1. La Comunità Montana, attraverso l'attuazione di piani pluriennali e di progetti speciali integrati, nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni, anche garantendo, d'intesa con gli altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

2. La Comunità Montana, ai sensi della Legge 328/2000, in accordo con i Comuni partecipanti, con l'ASL 10 e con tutti gli altri soggetti coinvolti in forma integrata, procede alla redazione del Piano di Zona ed apre nuove prospettive per la "promozione della salute" e per "la sicurezza sociale". Tutto ciò, tenendo conto delle prospettive di grande respiro provenienti dal progetto dell'Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS) denominato "Città Sane", che non si limita alla sola sanità e non va intesa come "Politica dei servizi", bensì come "Politica della Salute".

3. La Comunità Montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale: tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni anche attraverso un'adeguata formazione professionale che terrà conto nei suoi moduli organizzativi delle peculiarità delle realtà montane.

4. Come già precisato all'art. 2 alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:

- elabora il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Valle, con riferimento, pur nell'esercizio della propria autonomia, alle linee programmatiche regionali e del Piano territoriale provinciale, tenuto conto delle proposte dei Comuni che fanno parte della Comunità e di quelle scaturite dalla consultazione delle popolazioni;

- gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Comunità Economica Europea e dalla legge nazionale e regionale;

- realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

- concorre alla formazione del "Piano territoriale Provinciale e Metropolitano" della Provincia, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

- ai sensi della normativa vigente in materia, con richiamo agli artt. 25 e 32 del D.P.R. 27.7.1977 n. 616, e alla L. R. 8.1.2004 n. 1, espleta i compiti dovuti nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali associate sul territorio della Valle;

- ha facoltà di predisporre, organizzare, gestire, tanto direttamente che in collaborazione con altri Enti, servizi sociali ed economici ritenuti necessari ed opportuni, oltre a quelli di sua competenza, con esclusione di quelli che, per vigenti disposizioni legislative, siano attribuiti alla esclusiva competenza di altri Enti: in tale quadro opera affinché sia pienamente realizzata, attraverso l'ASL ed

ogni altro strumento idoneo, l'Unità Locale dei Servizi, intesa come dimensione e come momento ottimali per la programmazione e la gestione globale dei servizi interdipendenti nella prospettiva di una situazione di sicurezza sociale.

5. Alla Comunità Montana spetta - ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni membri od a questi delegate dalla Regione.

TITOLO II L'ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI ELETTIVI

Art. 15 ORGANI DELLA COMUNITA'

1. Sono organi della Comunità montana:

- a) l'organo rappresentativo,
- b) l'organo esecutivo
- c) il Presidente.

2. L'organo rappresentativo, denominato Consiglio della Comunità, e l'organo esecutivo, denominato Giunta Esecutiva, sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti

Art. 16 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, ove presente, eletti dai Consigli dei Comuni membri con il sistema del voto limitato ad una preferenza.

2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di Comuni facenti parte della Comunità montana.

Art. 17 I DIRITTI ED I POTERI DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità montana.

3. E' Consigliere anziano il più anziano di età.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio di Comunità ed al Consiglio del Comune, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio del Comune entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, c. 1, lett. b), numeri 3) e 4) del D.Lgs. 267/2000.

5. Le dimissioni da Consigliere comunale o Assessore esterno espresse da parte di coloro che siano anche Consiglieri di Comunità devono essere comunicate immediatamente alla Comunità montana da parte del Segretario del Comune interessato.

6. I Consiglieri hanno diritto:

a) ad ottenere dagli uffici della Comunità montana, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa. Essi sono

tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nelle forme definite dal Regolamento.

d) di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio, indicando le questioni che il Presidente deve inserire all'ordine del giorno;

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e salvo i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.

8. Nel pieno rispetto del plurilinguismo, che risulta elemento caratteristico di questa Comunità Montana (vedi Titolo I - art. 5), è ammesso in Consiglio l'uso delle parlate locali: il piemontese, l'occitano alpino ed il francese, alle quali si riconosce pari dignità della lingua italiana, fermo restando l'uso di quest'ultima ai fini della redazione degli atti. Il Consigliere che intende servirsi delle parlate locali dovrà provvedere a che tutti i presenti comprendano quanto da lui detto

Art. 18 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione

d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;

e) le relazioni previsionali e programmatiche;

f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;

j) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui al Testo Unico degli Enti Locali;

k) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Comunità a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della comunità presso enti, aziende ed istituzioni, nonché, la nomina dei rap-

presentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

3. Il Consiglio svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, sia nell'ambito dei settori citati al comma 2 dell'art. 12, sia in ogni altro settore di competenza della Comunità Montana.

4. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

6. Al Consiglio spetta la formulazione e la predisposizione di indirizzi, ordini del giorno ed altri documenti che esprimano la valutazione, il parere, l'aspirazione, l'indirizzo dell'Ente su materie, problemi, avvenimenti, che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi e lo sviluppo della Comunità locale.

7. Gli atti fondamentali debbono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la individuazione e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 19

DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana e si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione, dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.

2. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati alla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri nuovi rappresentanti.

3. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al precedente comma 1, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20

INCOMPATIBILITA' E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI

1. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del capo secondo del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. Nella seduta immediatamente successiva alla sua costituzione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti alla luce delle norme del capo secondo del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 21

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio della Comunità montana è convocato dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

2. Le modalità di convocazione, l'organizzazione ed il funzionamento, sono disciplinate dal regolamento per

il funzionamento del Consiglio, adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiama almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si debbano discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5. Il Consiglio della Comunità si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- per l'approvazione del bilancio di previsione;
- per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal membro anziano, per età, fra i presenti.

Art. 22

VOTAZIONI, VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. L'iniziativa delle deliberazioni spetta:

- a) alla Giunta;
- b) al Presidente;
- c) a ciascun Consigliere.
- d) i cittadini ai sensi dell'art. 74 dello Statuto.

2. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le deliberazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

4. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debbano essere eletti almeno tre rappresentanti sarà garantita la rappresentanza delle minoranze. Per tali nomine l'elezione avrà luogo con il sistema del voto limitato e risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

7. Il Segretario della Comunità partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente (od a chi altri presieda l'adunanza).

8. Il processo verbale è steso in forma riassuntiva contenente i punti principali della discussione e deve essere approvato dal Consiglio della Comunità, possibilmente nella seduta successiva e comunque entro tre mesi dall'adunanza.

9. Le deliberazioni del Consiglio sottoscritte dal Segretario e dal Presidente (o da chi abbia presieduto l'adunanza), sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e sono conservate presso l'Ufficio di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività.

Art. 23
COSTITUZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore ad otto, ed è eletta, nel proprio seno, dal Consiglio della Comunità Montana, con unica votazione, nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti la Giunta. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno quarantotto ore prima della seduta del Consiglio ed è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

4. Il Presidente e gli assessori debbono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

Art. 24
MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE

1. Il voto del Consiglio della Comunità contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

3. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 25
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO DEL
PRESIDENTE.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la giunta decade e si procede alle elezioni di un nuovo Presidente e Giunta, con le modalità previste dall'art. 23, commi 2 e 3. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Presidente; sino alla predetta elezione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della Legge 19.3.1990, n. 55 e s.m..

3. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento della Giunta, con contestuale elezione di una nuova Giunta.

4. Lo scioglimento del Consiglio della Comunità determina in ogni caso la decadenza del Presidente nonché della rispettiva Giunta.

Art. 26
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al Segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

2. La Giunta svolge ogni altra funzione attribuitale dalla legge sia nell'ambito dei settori citati al comma 2 dell'art 11, sia in ogni altro settore di competenza della Comunità Montana.

3. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

4. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della Comunità, o in sua assenza dal Vice Presidente e, di norma, non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

6. Il Segretario della Comunità partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente.

7. La Giunta provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo Statuto.

Art. 27
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente può rilasciare speciali delegazioni ai singoli Assessori, fra i quali comunque individua il Vice Presidente, nonché ai singoli consiglieri. Può altresì delegare la sottoscrizione di particolari atti al Segretario-Direttore ed agli incaricati delle posizioni organizzative.

3. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di assenza od impedimento di entrambi, alla sostituzione provvede l'assessore più anziano di età tra quelli disponibili.

CAPO 2
STRUMENTI PER LA CONSULTAZIONE E PER LA
COOPERAZIONE FRA COMUNITA' ED I COMUNI

Art. 28
LA CONFERENZA DEI SINDACI

1. E' istituita, come Organo dotato di iniziativa propria e come Organo di consultazione e per la cooperazione fra la comunità ed i comuni, la "Conferenza dei Sindaci presso la Comunità Montana", composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della comunità o da loro delegati, purchè amministratori del Comune.

2. La conferenza potrà assicurare alla Giunta la propria collaborazione, sia formulando proposte per iniziativa propria, sia esprimendo pareri ogni qualvolta ne venga richiesta dalla Giunta stessa, in particolare sulle proposte da presentare al Consiglio ed in materia di gestione associata di servizi di competenza comunale.

3. La conferenza elegge un Presidente fra i propri componenti, che, in casi di assenza o impedimento, sarà sostituito dal Membro più anziano tra i presenti.

4. La Conferenza sarà convocata dal proprio Presidente ogni qualvolta ciò si renda necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti: potrà essere concordato un calendario di riunioni periodiche. Le adunanze saranno valide con qualsiasi numero di partecipanti; ma la formulazione di proposte dovrà essere espressa e sottoscritta da almeno cinque membri della Conferenza.

5. Alle adunanze della conferenza potranno partecipare i membri dell'esecutivo, allo scopo di fornire tutti gli elementi utili all'espressione del parere richiesto, ovvero su invito del Presidente.

6. Funge da Segretario della conferenza il Segretario della comunità o suo delegato.

7. La Conferenza dei Sindaci provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dallo Statuto.

Art. 29

LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. E' istituita, quale Organo consultivo, la Conferenza dei Capigruppo, composta dai Capigruppo espressi dai Gruppi consiliari.

2. La conferenza è presieduta dal Presidente della comunità o da un suo delegato.

Art. 30

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

1. Al fine di favorire una maggiore partecipazione dei Gruppi consiliari ed una fattiva collaborazione sui temi concreti, sono istituite le Commissioni consultive, che vengono elette dal Consiglio nel proprio seno.

2. Le Commissioni possono essere integrate da esperti e con cittadini non facenti parte del Consiglio.

3. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la costituzione e il funzionamento.

4. Possono essere istituite commissioni con funzioni di inchiesta, di controllo e garanzia. Per le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza va assegnata alla minoranza consiliare.

Art. 31

LA CONSULTA PER LA SICUREZZA SOCIALE

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione di energie sociali, politiche e tecniche, all'impegno per lo sviluppo della Valle nella prospettiva della realizzazione di un sistema di sicurezza sociale, come definito dall'art. 10, viene istituita la Consulta per la Sicurezza Sociale.

2. Il Consiglio della Comunità determinerà, con propri atti deliberativi o eventualmente con apposito regolamento, la composizione della Consulta, integrandola ed adeguandola via via, nel corso del tempo.

3. Tale composizione, comunque, dovrà rispecchiare, per quanto possibile, le presenze sociali ed economiche sul territorio.

4. La Consulta svolgerà essenzialmente una funzione consultiva sui temi specifici che le verranno sottoposti dagli Organi elettivi della Comunità, ma potrà anche esprimere proposte all'indirizzo degli Organi elettivi.

5. Per il funzionamento della consulta e lo svolgimento della sua attività, si rinvia ad apposite norme di regolamento.

6. La Consulta avrà pure funzione di osservatorio di base sul corretto funzionamento di tutti i servizi sul territorio.

CAPO 3 ORGANI BUROCRATICI

Art. 32

PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

1. La Comunità ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di responsabilità, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione della comunità s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Direttore Generale e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole prescritte dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al comma 2, ai sensi della legge, dello Statuto e del Regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato della comunità, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 33

PERSONALE

1. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti e opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione e integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

- la struttura organizzativo-funzionale;
- la dotazione organica;
- le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione della Comunità, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed il perseguimento dei propri fini, la Comunità si avvale in primo luogo dei propri uffici e servizi e del proprio personale.

6. Essa può avvalersi anche degli uffici dei Comuni, o di altri Enti operanti nel suo territorio, previo consenso degli Enti interessati, nonché di consulenti esterni.

7. E' istituito, ai sensi delle norme vigenti, l'ufficio di Statistica, operante con l'utilizzo di personale dell'Ente, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 34

SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

1. La Comunità ha un segretario che può esercitare, se nominato dal Presidente, le funzioni di direttore generale, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dal Regolamento.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

- esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal presidente;

- esercita le funzioni di direttore generale ove nominato.

Art. 35

INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Gli incaricati di posizione organizzativa con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione della comunità, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Agli incaricati di posizione organizzativa è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'Ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e agli scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 36

AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. Il Presidente, su proposta del Segretario - Direttore Generale e sentita la Giunta, prepone a singoli uffici dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di incaricato di posizione organizzativa o di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto di diritto pubblico di durata triennale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti agli uffici e ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.

4. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di curriculum che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale

Art. 37

CONSULTA DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Gli incaricati di posizione organizzativa sono riuniti in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e del Revisore dei conti in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'Ente. La Consulta è strumento d'impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione e il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo inter amministrativo.

2. La Consulta è convocata e presieduta dal Segretario - Direttore Generale. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente e gli Assessori.

3. La Consulta concorre all'attività programmatica della gestione amministrativa, finanziaria e alla organizzazione dell'Ente formulando parere preventivo su:

- bilancio e relative variazioni;
- piano esecutivo di gestione e piano particolareggiato degli obiettivi;
- dotazioni organiche;
- ogni altra materia prevista dai Regolamenti.

Art. 38

CONTROLLI INTERNI

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa);

b) controllo per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile (controllo interno di regolarità contabile);

c) controllo di gestione per verificare, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione)

d) controllo per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi od altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,

in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico);

e) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 39

CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ CONTABILE

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 40

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione sul piano operativo richiede la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), strumento per la programmazione economico finanziaria della gestione, per il controllo dei risultati conseguiti e per il coordinamento degli organi aziendali.

3. L'organo competente, la modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 41

CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

1. Le prestazioni del Direttore-Segretario e degli incaricati addetti all'area delle posizioni organizzative, nonché i comportamenti degli stessi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, costituito secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta esecutiva.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- conoscenza dell'attività del valutato;
- partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è presupposto indispensabile ai fini dell'accertamento delle responsabilità del Direttore-Segretario e degli incaricati delle posizioni organizzative, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 42

CONTROLLO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI MONOCRATICI

1. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte, salvo i casi previsti dai regolamenti, solo all'obbligo della comunicazione, anche informale, alla Giunta esecutiva.

Art. 43

CONTROLLO STRATEGICO

1. L'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo di competenza degli organi elettivi.

2. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate.

Art. 44

REVISORE DEI CONTI

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del 1 comma dell'articolo 38 è svolta dal revisore dei conti.

2. Il Revisore dei conti è eletto dal consiglio della comunità con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice civile relative ai Sindaci delle S.p.a..

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio della Comunità, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti della Comunità in qualsivoglia Ente cui la Comunità eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio della comunità.

5. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni e dei Consigli di amministrazione delle Aziende; può, su richiesta al Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO FUNZIONALE
CAPO I
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

Art. 45
FORMAZIONE, ADOZIONE
ED APPROVAZIONE DEL PIANO

1. La Comunità predispone ed adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 28 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. La Giunta della Comunità predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, tenendo conto delle previsioni degli atti programmatici vigenti, degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigente, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni associati.

4. Il Consiglio della Comunità adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia, che lo approva con deliberazione consiliare entro 90 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato, salvo che pervengano alla Comunità Montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità Montana alla Presidenza della Giunta Regionale.

5. La procedura di cui al precedente comma 4, si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 46
CONTENUTI DEL PIANO PLURIENNALE DI
SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità Montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità Montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneità, dalla Giunta Regionale.

2. Gli studi, che costituiscono le premesse ed il fondamento politico, dottrinale, tecnico e documentario del Piano redatto secondo le disposizioni della legge regionale, vengono approvati dal Consiglio, raccolti in forma di relazione complessiva, contestualmente all'adozione del Piano.

3. Il Piano e la relazione di cui al comma 2, come anche il piano di zona redatto sulla base della Legge 328/2000, dettano indirizzi cui la Comunità si atterra nell'espletamento di ogni possibile azione propulsiva, propositiva ed operativa nei settori sanitario e socio-assistenziale, considerati essenziali nell'ambito dello sviluppo socio-economico della zona montana.

4. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere, dei servizi e degli interventi di cui al precedente comma 1.

5. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa della Unione Europea, statale e regionale affidati alla competenza della Comunità Montana nell'ambito della sua validità temporale.

6. L'individuazione e la localizzazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4 dell'art. 28 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le quali concorrono alla formazione del Piano Territoriale Provinciale. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge urbanistica regionale vigente.

Art. 47
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione "previsionale e programmatica" allegata al bilancio di previsione della Comunità ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione ed alla Provincia.

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 48
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1. La Comunità Montana, con riferimento alla normativa regionale, ogni anno redige ed approva, con deliberazione consiliare, dei "progetti speciali integrati", eventualmente d'intesa con altre Comunità Montane.

2. Tali progetti debbono risultare coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

3. Detti progetti vengono presentati alla Regione entro la data prescritta, al fine di ottenere il finanziamento od il concorso sul finanziamento.

4. Alla realizzazione dei "progetti speciali integrati" possono concorrere altri Enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della Valle.

Art. 49
ALTRI PIANI, PROGETTI E PROGRAMMI

1. La Comunità Montana, Ente di programmazione e pianificazione sul territorio valligiano, secondo la normativa di cui all'art. 28 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assume la politica di programmazione, concordata con i Comuni della Valle e coordinata con la Regione e la Provincia, come metodo ordinatore della propria attività, attraverso il Piano di sviluppo, i programmi ed i progetti di cui agli articoli precedenti, ma anche attraverso altri piani, progetti e programmi.

2. La Comunità Montana, titolare del Piano Regolatore Generale Intercomunale, partecipa, secondo la normativa urbanistica, all'azione di adeguamento di tale Piano svolta dai singoli Comuni. Qualora i Comuni lo richiedano, tramite appropriata delega, la Comunità procede alla redazione ed all'adozione di un nuovo P.R.G.I. e di altri piani urbanistici.

3. In quanto delegata dai Comuni, la Comunità provvede alla redazione degli atti di programmazione socio-assistenziale per la Valle, connessi con il piano di zona.

CAPO 2
I SERVIZI E LORO GESTIONE. FORME DI
COLLABORAZIONE

Art. 50
PRINCIPI GENERALI

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione della Comunità Montana sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio, corredata da una relazione del Revisore dei Conti sugli aspetti economici e finanziari.

2. La scelta della forma di gestione del servizio è effettuata, in applicazione dei criteri posti dalla legge, sulla base di una valutazione comparativa delle forme ammissibili nel caso concreto, istruita e motivata sotto i profili della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Tale valutazione deve altresì tenere conto della possibilità di collaborazione con altri enti pubblici, associazioni ed organismi di volontariato.

3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere assicurate congrue forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 51
GESTIONE DA PARTE DELLA COMUNITA'
MONTANA DI FUNZIONI PROPRIE DEI COMUNI, O
AD ESSI DELEGATE, DA ESERCITARSI IN FORMA
ASSOCIATA

1. A norma di legge, la Comunità Montana, come previsto all'art. 8 del presente Statuto, esercita le funzioni proprie dei Comuni associati o ad essi delegate e gestisce i servizi di competenza comunale, ove delegata dai Comuni stessi o qualora la legge regionale definisca le funzioni, proprie dei Comuni o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata, definendone le procedure di attuazione.

2. La Comunità Montana definisce, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni interessati, un disciplinare che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana: tale disciplinare dovrà, per la sua attuazione, essere approvato dai Consigli Comunali e dal Consiglio della Comunità.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della Comunità, la Comunità Montana può esser delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi tra Enti locali, costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, farà parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della Comunità Montana.

4. La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.

Art. 52
PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE FRA
COMUNITA' MONTANE.

1. Come già stabilito in via di principio all'art. 9 del presente Statuto, la Comunità si propone di partecipare a forme di collaborazione fra Comunità Montane sia nell'ambito dell'area pinerolese sia in ambito più ampio, sia per perseguire fini particolari di comune interesse, anche limitati nel tempo, sia per perseguire l'associazio-

ne fra Valli alpine tesa alla conquista di una reale autonomia montana.

2. La Comunità si propone, pertanto, di individuare, in collaborazione con altre Comunità Montane, gli strumenti per realizzare:

a) consistenti forme di sviluppo socio-economico per le popolazioni delle corrispondenti zone alpine e nel contempo assicurare la tutela della loro identità culturale e, quindi, della loro storia, delle tradizioni, dei costumi, della lingua;

b) l'associazionismo fra Valli alpine, che persegua la conquista di reali forme di autonomia amministrativa da parte delle aree montane;

c) la realizzazione delle condizioni che possano precludere anche alla possibile costituzione di una regione alpina italo-francese amministrativamente autonoma nel quadro dell'Europa Unita, nell'ottica della costruzione di un sistema di sicurezza sociale quale è quello delineato nell'art. 12 del presente Statuto.

Art. 53
FORME DI GESTIONE

1. La Comunità Montana, oltre a gestire i servizi direttamente, può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni, o ad altre società di capitali, a prevalente capitale pubblico in relazione alla natura del servizio da erogare.

Art. 54
AZIENDE SPECIALI

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio, fuori del proprio seno, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere della Comunità Montana e dotate di documentata competenza tecnica e amministrativa, secondo le norme fissate dal regolamento del Consiglio ed in base alle modalità indicate nell'art. 18.

2. Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente il Consiglio di amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del Consiglio che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal consiglio solo per gravi violazioni di legge o dimostrata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio, previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Comunità Montana.

6. L'approvazione dello Statuto dell'azienda speciale da parte del Consiglio è subordinata alla previsione, nello Statuto stesso, di congrue forme di indirizzo e controllo della Comunità montana sull'attività dell'azienda speciale.

Art. 55
ISTITUZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri compreso tra due e quattro, nominati dal Consiglio della

Comunità tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio stesso e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa.

2. Si applicano al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 54.

3. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il regolamento dell'istituzione, determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi ed il conto consuntivo.

4. Il Presidente della Comunità Montana esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione, tenendo informato il Consiglio della Comunità stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio della Comunità Montana, delibera i bilanci annuali e pluriennale, i programmi ed il conto consuntivo.

6. Il Presidente dell'istituzione rappresenta questa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l'attività con quella degli organi della Comunità Montana, sovrintende al funzionamento dell'istituzione e all'esecuzione degli atti.

7. Il Direttore cura la gestione amministrativa dell'istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto dei dirigenti della Comunità Montana trasmettendo, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati dal consiglio di Amministrazione al servizio della Comunità stessa competente per materia.

8. Il Direttore è nominato dalla Giunta tra i responsabili dei servizi della Comunità Montana ovvero con contratto rinnovale di diritto pubblico o privato per un periodo di tre anni.

Art. 56 CONCESSIONE A TERZI

1. La concessione del servizio pubblico è subordinata all'esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

Art. 57 PARTECIPAZIONE AD ENTI DI DIRITTO PRIVATO

1. La partecipazione della Comunità Montana a società per azioni, o altra società di capitale, per la gestione di servizi pubblici è subordinata alla condizione che il capitale pubblico locale, eventualmente distribuito tra la Comunità Montana ed altri enti locali, non sia inferiore al 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale.

2. Il consiglio può deliberare la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, consorzi e enti privati similari, anche in situazione di capitale pubblico locale minoritario, quando tali enti abbiano come scopo l'esercizio di attività in campi di interesse per la Comunità Montana e la partecipazione di questa risulti determinante per la soddisfazione dell'interesse stesso.

3. Il Consiglio nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli enti privati, tra persone di riconosciuta esperienza tecnica e/o amministrativa, nel rispetto di quanto disposto all'art. 60 del D.Lgs. 26/7/2000, comma 1, punti 10 e 11.

Art. 58 INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA COMUNITA' MONTANA

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportino l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono es-

sere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

3. La Giunta relaziona annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.

4. A tal fine i rappresentanti della comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare alla Giunta, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Art. 59 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La Comunità per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati: a) può partecipare ad accordi di programma promossi dagli Organi competenti; b) può assumere l'iniziativa per richiedere che vengano promossi e conclusi gli accordi ritenuti necessari.

Art. 60 COMUNITA' E COMUNI ASSOCIATI

1. Nella predisposizione dei piani e nell'elaborazione delle principali misure di sua competenza, la Comunità promuove la partecipazione delle popolazioni della zona, delle forze politiche e sociali, delle Organizzazioni sindacali, delle associazioni, degli enti, delle categorie.

2. A questo fine indice assemblee, riunioni, incontri; richiede, raccoglie pareri, suggerimenti e proposte; consulta rappresentanze ed esperti, costituisce eventualmente apposite commissioni consultive permanenti o temporanee.

3. Degli atti di piano economico e sociale, il Consiglio della Comunità predispone progetti, che vengono sottoposti all'esame dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Visti i pareri espressi dai Comuni con apposite deliberazioni, entro un termine perentorio da determinarsi di volta in volta, il Consiglio della Comunità provvede quindi all'elaborazione e all'adozione dei piani.

4. Il Consiglio e la Giunta della Comunità ed i Consigli e le Giunte dei Comuni associati si trasmettono reciprocamente i verbali delle riunioni, gli atti e le deliberazioni di interesse comune.

Art. 61 COMUNITA' MONTANA - UNIONE DI COMUNI

1. I Comuni della Comunità Montana possono costituirsi in Unione di Comuni, di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Tale costituzione può avvenire su proposta del Consiglio della Comunità Montana da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: l'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salvo che sia diversamente disposto da Legge regionale.

3. Gli Organi dell'Unione sono gli Organi della Comunità Montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli Comuni.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 28 e 29, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nel caso di costituzione di Unione di Comuni fra due o più Comuni facenti parte della Comunità Montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l'Unione, salvo diversa espressa volontà dei Comuni interessati.

TITOLO IV PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA'

Art. 62 BENI DELLA COMUNITA'

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Comunità si avvale del complesso dei beni di cui dispone e che costituiscono il patrimonio della Comunità stessa.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Comunità i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge per gli Enti Locali Territoriali.

3. Fanno parte del patrimonio disponibile della Comunità quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

4. Di tutti i beni, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario; lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Art. 63 FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA'

1. Alle spese necessarie per il finanziamento della Comunità si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e privati volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal Consiglio della Comunità stessa, previo accordo con i Comuni associati e con l'osservanza delle norme di cui ai commi successivi del presente articolo;

c) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

2. Il contributo dei Comuni dovrà comunque assicurare in ciascun anno la copertura delle spese correnti, a carattere ordinario (escluse quelle concernenti la gestione associata di servizi di competenza comunale) e delle spese per ammortamento mutui, al netto delle entrate a carattere ordinario dei primi due titoli del bilancio, (escluse quelle concernenti la gestione associata di servizi di competenza comunale).

3. Il riparto della spesa avverrà sulla base del numero degli abitanti di ciascun Comune risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Per il riparto delle spese relative alla gestione associata ed integrata dei servizi socio-assistenziali e degli altri servizi delegati, verranno applicati i criteri solidaristici che il Consiglio adotterà preventivamente sulla base degli accordi intervenuti nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.

Si fa comunque riferimento all'art. 43 del presente Statuto, nell'intesa che in caso di recesso o ritiro di delega di uno o più Comuni, il Consiglio o la Giunta della Comunità nell'ambito delle rispettive competenze, sentita la Conferenza dei Sindaci, regolerà i rapporti finanziari ed amministrativi ed il trasferimento di atti, del pa-

trimonio e del personale in conseguenza della scissione della gestione associata: apposite norme regolamentari detteranno i criteri generali del regolamento dei rapporti e del trasferimento di cui sopra, fermo restando che la decisione di recesso od il ritiro della delega dovrà essere preceduto da Comunicazione di preavviso nei tempi previsti dal disciplinare, che non dovrà risultare del personale di ruolo in esubero, che non dovrà esservi una ricaduta di danni finanziari né sui Comuni che rimarranno associati, né sulla Comunità Montana.

TITOLO V TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 64 STRUMENTI

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

- a) cura l'informazione della collettività,
 - b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
 - c) persegue la massima chiarezza nelle scelte importanti vantaggi per enti e privati,
 - d) valorizza le libere forme associative,
 - e) promuove organismi di partecipazione,
 - f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi,
 - g) provvede alla consultazione della popolazione,
 - h) prevede il referendum,
 - i) istituisce il difensore civico,
- l) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

CAPO 1 INFORMAZIONE

Art. 65 INFORMAZIONE

1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio, con l'eccezione degli atti sottoposti al segreto d'ufficio e degli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Comunità, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 66 ACCESSO

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano la divulgazione o ne consentono il differimento.

2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame e l'estrazione di copia nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 67

RAPPORTI ECONOMICI CON I PRIVATI

1. La Comunità Montana stabilisce criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad enti e privati; sceglie i propri contraenti nell'ambito di albi appositamente costituiti, garantendo la massima chiarezza nei propri rapporti economici con enti e privati.

CAPO 2

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 68

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse Comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

4. Il regolamento può prevedere casi in cui la consultazione deve essere obbligatoriamente svolta se vi è richiesta dei consultandi.

5. Forme di consultazione possono essere disposte su richiesta di uno o più dei Comuni associati.

Art. 69

ASSOCIAZIONI

1. la Comunità Montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguono interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

2. Ai fini del precedente comma viene istituito un albo secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere la concessione, su base documentale, di contributi, sovvenzioni e ausili in genere per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni ed organizzazioni, allorché si tratti di organismi operanti nel territorio della Comunità Montana da almeno due anni, forniti di un congruo numero di soci e di una provata consistenza organizzativa.

Art. 70

CONSULTE

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azio-

ne, oltre alla Consulta per la sicurezza sociale, di cui all'art. 31. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia e possono essere integrate da uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione di atti.

CAPO 3

ATTIVITA' DI INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 71

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda la Comunicazione particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla Comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla Comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. I documenti potranno essere sostituiti da autocertificazioni previste dalla legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente 6° comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo della Comunità competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può esser preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipato non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1^a hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge sottragga all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 72 ISTANZE

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione Comunitaria.

2. L'Organo al quale è diretta l'istanza, oppure il Segretario su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 73 PETIZIONI

1. I cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

3. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il qual procede all'esame e predispone le modalità di intervento della Comunità sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

Art. 74 PROPOSTE

1. I cittadini che hanno diritto di eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno cento, possono presentare agli organi della Comunità Montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi, contenenti il testo della deliberazione comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa e rispondenti ad un interesse collettivo.

2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, prendere in esame la proposta con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.

3. Il presidente, se richiesto, fornisce, attraverso un suo delegato, a chi intende fare la proposta l'assistenza per la relativa redazione.

4. Il Presidente, entro il termine previsto al comma 2, può convocare i proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi di questo, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale.

5. Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui e nomine di rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e Aziende.

Art. 75 REFERENDUM

1. Il referendum può essere effettuato su temi di rilevante interesse valligiano.

2. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Non è ammesso il referendum in materia di bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti o aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio. I referendum non sono altresì ammissibili se non concernono problemi di interesse valligiano, se il loro scopo risulti lesivo degli interessi di uno degli Enti Locali della Valle, se ne possono conseguire spese non compatibili con la situazione finanziaria della Comunità Montana.

4. Il referendum è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio, di almeno mille elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana o dei Consigli di almeno tre Comuni.

5. L'ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal Difensore civico e da tre esperti nominati dal Consiglio, di cui uno su segnalazione dei richiedenti il referendum, uno su designazione della maggioranza ed uno su segnalazione della minoranza.

6. Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo.

7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta deve deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum.

CAPO 4 IL DIFENSORE CIVICO

Art. 76 ISTITUZIONE, REQUISITI, ELEZIONE, CESSAZIONE E INDENNITA'

1. E' istituito il Difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana, nonché a tutela dei diritti e interessi dei cittadini.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Egli resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, e, comunque, fino all'entrata in carica del suo successore ed è rieleggibile una sola volta. La sua nomina deve avvenire entro sei mesi dall'elezione della Giunta.

3. I candidati alla carica possono essere designati dai gruppi consiliari, dalla Giunta, dagli Ordini Professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato operanti sul territorio della Comunità Montana. Sono ammesse anche le autocandidature. I candidati devono presentare il proprio curriculum vitae. Per la raccolta delle candidature la Giunta provvede con apposito avviso pubblico.

4. Il titolare dell'organo deve essere eletto tra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza e obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza amministrativa.

5. Non possono essere eletti Difensore Civico:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti della carica di consigliere della Comunità Montana;

b) i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali, i sindaci dei Comuni ed i Presidenti della Regione, Provincia e delle Comunità Montane, in carica;

c) i ministri di culto;

d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione della Comunità Montana, o dei Comuni della Comunità;

e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti della Comunità Montana, o dei Comuni della Comunità;

f) coloro che ricoprono la carica di Segretario di partito o di movimento politico di qualsiasi livello.

6. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri di ufficio.

7. Il Difensore Civico ha diritto al compenso ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, come previsto dalla legge.

Art. 77

ATTRIBUZIONI E MEZZI

1. Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il Difensore civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo alla Comunità Montana, agli enti e alle aziende da questa dipendenti e ai concessionari di servizi, ad esclusione della materia del pubblico impiego.

2. A tal fine il Difensore Civico:

a) segnala agli organi competenti della Comunità Montana situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

b) segnala alla Procura Generale della Corte dei Conti i fatti che possono dar luogo alla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei dipendenti;

c) fa rapporto all'autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;

d) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

e) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

f) assegna i termini e indica le modalità per sanare le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento e dell'ufficio o del servizio interessato e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi della Comunità Montana l'esercizio dei poteri sostitutivi;

g) esprime il proprio parere, anche in forma scritta, al cittadino, all'ente o all'organismo, che ne ha richiesto l'intervento;

h) presenta annualmente al consiglio una relazione sull'attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell'amministrazione; inoltre può inviare al Consiglio relazioni su questioni specifiche.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti

e documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego nè segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 78

COLLABORAZIONE CON I COMUNI

1. Sulla base di apposita convenzione tra la Comunità Montana e uno o più Comuni compresi nel territorio di questa, il Difensore Civico può esercitare le proprie attribuzioni anche nei confronti dei Comuni convenzionati, degli enti e aziende da questi dipendenti, nonché dei concessionari dei servizi dei Comuni stessi.

2. In tal caso il Difensore Civico deve presentare la relazione di cui all'art. 77, 2^a comma, lettera h), per la parte concernente i Comuni convenzionati, ai rispettivi Consigli comunali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 79

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

1. Il Consiglio approva i regolamenti necessari per la completa attuazione dello Statuto e rivede quelli incompatibili con esso entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 80

VERIFICA DELLO STATUTO

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio, assicurando l'informazione e la consultazione dei soggetti interessati, ne verifica l'attuazione.

Art. 81

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

1^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Poirino in data 30/11/2004

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 19/09/2005 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Poirino - Cambiano - Pralormo - Santena e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 30/11/2004 dal Comune di Poirino.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

Agenzia territoriale per la Casa - Vercelli

**Commissione assegnazione alloggi. Comune di Rive.
Pubblicazione della graduatoria definitiva**

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Rive e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 18.3.05 dal Comune di Rive.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione

2

Comune di Beinasco (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20 settembre 2005: "Regolamento Edilizio. Modificazioni all'art. 2 relativo alla formazione della Commissione Edilizia"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare per i motivi esposti in narrativa la seguente modificazione dell'art. 2 comma 2 "Formazione della commissione edilizia" del vigente regolamento edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18 dicembre 2000: "La commissione è composta dal Dirigente del servizio edilizia privata, in qualità di presidente, o da un funzionario del medesimo servizio da questi delegato, e da sei componenti eletti dal Consiglio Comunale";

2) di dare atto che, con le modifiche al regolamento edilizio vigente, il Regolamento edilizio è conforme al Regolamento edilizio Tipo regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 29 luglio 1999 n. 548-9691 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. 19/1999;

(omissis)

3

Comune di Biella

Bando comunale per il rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica presso aree mercatali di Biella

Si comunica l'attivazione della procedura concorsuale per l'emissione delle autorizzazioni relative ai posteggi presenti nei mercati della città di Biella sotto dettagliatamente descritti:

Piazza Martiri della Liberta' Mercato del martedì' dalle ore 07.00 alle ore 13.00 - numero posteggio - specializzazione merceologica - dimensioni

2 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 4 - Non alimentare - mt.9.00x 4.50; 6 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 8 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 10 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 11 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 14 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 18 - Non Alimentare

- mt.9.00x4.50; 25 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 26 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 28 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 30 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 32 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 41 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 48 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 49 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 50 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 56 - Produttore - mt.4.00x300; 62 - Produttore - mt.4.00x3.00; 65 - Produttore - mt.4.00x3.00; 66 - Produttore - mt.4.00x3.00.

Piazza Martiri della Liberta' Mercato del venerdì' dalle ore 07.00 alle ore 13.00 - Numero posteggio - Specializzazione merceologica - Dimensioni

2 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 3 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 14 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 20 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 24 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 25 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 26 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 30 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 49 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 50 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 61 - Produttori agricoli - mt.4.00x3.00; 63 - Produttori agricoli - mt.4.00x3.00; 65 - Produttori agricoli - mt.4.00x3.00; 66 - Produttori agricoli - mt.4.00x3.00.

Piazza Falcone - Mercato del giovedì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 - Numero posteggio - Specializzazione merceologica - Dimensioni

2 - Non alimentari (Fiori) - mt.9.00x5.00; 8 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 11 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 20 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 21 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 33 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 34 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 44 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 45 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 46 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 56 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 57 - Non alimentare - mt.9.00x4.50; 58 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 59 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 69 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 110 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 111 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 123 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 134 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 135 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 148 - Non Alimentare - mt.9.00x4.50; 179 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 191 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 223 - Alimentare - mt.6.50x4.00; 196 - Produttori agricoli mt.4.00x3.00; 208 - Produttori agricoli - mt.4.00x3.00; 220 - Produttori agricoli - mt.4.00x3.00; 242 - Produttori agricoli - mt.4.00x3.00.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione, da inoltrare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: Comune di Biella - Settore Attività Economiche e Produttive, Via Tripoli 48 - 13900 Biella, dovranno essere spedite entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Le domande eventualmente pervenute al comune oltre il termine sopra indicato sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro. Nell'ambito della presente procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente. La graduatoria degli operatori professionali su area pubblica distinta a seconda della specializzazione merceologica verrà formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri previsti nella D.G.R. 322642 del 02.04.01: 1) richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi. 2) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato di cui trattasi; le stesse presenze verranno azzerate dopo

che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso. 3) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. 4) a parità delle condizioni di cui ai n.1, 2 e 3 la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali e, in subordine; 5) ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonchè, da ultimo; 6) ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi; 7) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione, vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, nonchè per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della domanda. Le istanze incomplete possono essere perfezionate entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione. La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l'impossibilità di far valere i titoli stessi. La graduatoria dei produttori agricoli verrà formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri previsti nella D.G.R. 322642 del 02.04.01: "6.1 aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/91, così come modificato dal regolamento 1804/99. Per la Regione Piemonte: 6.1.1 l'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U.; 6.1.2 l'elenco, aggiornato al 31/12 di ogni anno, è consultabile alla pagina dell'Agricoltura del Sito Internet regionale. 6.1.3 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n.6.1 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte. 6.2 aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/92 misure A1/A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1/F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo. 6.2.1 A parità di condizioni fra i soggetti di cui al presente n.6.2 hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte. 6.3 aziende agricole iscritte alla CCIAA competente per territorio, aventi sede nel Comune dove è ubicato il posteggio richiesto o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte. 6.4 la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla CCIAA competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali. BUR Piemonte - Parte I e II numero 15 - 11 aprile 2001. 6.5 Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al presente n. 6 si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei pro-

dotti posti in vendita secondo le previsioni della L. 59/63 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti); 6.6 Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data del 11 aprile 2001 sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R. 508-14689 del 01.12.98 ai fini della concessione del posto fisso costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto fino ad esaurimento dei soggetti stessi." Il Provvedimento relativo alla graduatoria verrà pubblicato all'Albo pretorio comunale. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Biella - Settore Attività Economiche e Produttive Via Tripoli 48 - Biella - tel. 015 3507295/224 dal Lunedì" al Venerdì", dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

Il Dirigente
Mario Rossi

4

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Decreto n. 3/2005. Realizzazione opere di urbanizzazione Via dei Ciliegi. Pronuncia della espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei relativi lavori

Il Responsabile dell'ufficio espropriazioni
(omissis)
decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Borgaro Torinese, è pronunciata ai sensi delle norme richiamate - segnatamente dell'articolo 23 del DPR 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., l'espropriazione delle aree site nel territorio comunale occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto così come di seguito specificate:

- Catasto Terreni - Foglio 7 - mappale n. 306 di mq. 82,00 circa:

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Corotto Vincenzo, (omissis) (proprietario per il 1/4)

Gelmini Elda (omissis) (proprietario per il 1/4),

Bernardes De Souza Solene (omissis) (proprietario per il 1/4)

e Corotto Giuseppe (omissis) (proprietario per il 1/4),

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5 corrisposta in contanti in data 14.04.2005

- Catasto Terreni - Foglio 6 - mappale n. 487 di mq. 41,00 circa

- Catasto Terreni - Foglio 6 - mappale n. 488 di mq. 26,00 circa

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Buri Gianni Simone, (omissis) (proprietario per 1/2),

Buri Luigi, (omissis) (proprietario per 1/4),

Cavolo Emma, (omissis) (proprietario per 1/4);

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 10,00 corrisposta in contanti in data 07.6.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 6 - mappale n. 493 di mq. 114 circa,

Immobili in proprietà del signore:

Fiora Gianfranco, (omissis) (proprietario per 1/1)

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta con mandato di pagamento n. 2342 del 22.09.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n.301 di mq. 18,00 circa

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n.302 di mq. 103,00 circa

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n.303 di mq. 3,00 circa

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale (ex 97b) ora 714 di mq. 36,00 circa

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Chiadò Piat Margherita (omissis) (proprietario per 1/2), e Aprà Renato (omissis) (proprietario per 1/2);

Indennità d'esproprio Euro 1.115,64 e di occupazione d'urgenza Euro 312,48 per il mappale 97, corrisposti con mandato di pagamento n. 919 del 06.05.2005 e n. 1841 del 27.07.2005; Euro 5,00 a particella a titolo simbolico per i mappali 301, 302, 303 per un totale di Euro 15 corrisposta in contanti in data 21.04.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n.328 di mq. 23,00 circa

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Picco Giuseppe (omissis) (proprietario per 1/2) e

Roggero Maria (omissis) (proprietario per 1/2);

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta in contanti in data 26/4/2005;

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n. 299 di mq. 152,00 circa

Immobili in proprietà del signore:

Picco Giuseppe (omissis) (proprietario per 1/1)

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 10,00 corrisposta in contanti in data 26/4/2005;

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n. 304 di mq. 27,00 circa

Immobili in proprietà del signore:

Chiado' Piat Vittorio (omissis) (proprietario per 1/1)

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta in contanti in data 05/05/2005.

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n. 305 di mq. 112,00 circa

Immobili in proprietà della signora:

Rossetto Maria Luigia (omissis) (proprietaria per 1/1);

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta con mandato di pagamento n. 2343 del 22.09.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 6 mappale N°526 di mq. 72,00 circa,

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Costa Giorgio (omissis) (proprietario per 1/2) e Lupo Carmelina (omissis) (proprietario per 1/2);

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta in contanti in data 02.05.2005

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n.300 di mq. 130,00 circa,

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Donolato Dino (omissis) (proprietario per 1/2) e

Giacchetti Carla (omissis) (proprietario per 1/2);

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta in contanti in data 14.04.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 6 mappale n. 492 di mq. 192,00 circa,

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Marchis Pietro (omissis) (proprietario per 1/2) e

Cravero Pierina Giuseppina (omissis) (proprietario per 1/2);

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta in contanti in data 28.04.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 6 mappale n.489 di mq. 13,00 circa,

- Catasto Terreni - Foglio 6 mappale n.490 di mq. 28,00 circa,

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Finelli Giancarlo (omissis) (proprietario per 1/2) e

Russo Elisa (omissis) (proprietario per 1/2)

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 10,00 corrisposta in contanti in data 15.04.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 7 mappale n. 307 di mq. 137,00 circa,

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Peirola Roberto (omissis) (proprietario per 1/2) e di

Ianieri Rosetta (omissis) (proprietario per 1/2)

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 5,00 corrisposta in contanti in data 12.05.2005;

- Catasto Terreni - Foglio 6 - mappale numero 1235 (ex 486b) per una superficie in esproprio di 85 mq. catastali.

- Catasto Terreni Foglio 6 - mappale numero 485 di mq. 55 circa:.

Immobili in comproprietà dei/delle signori/e:

Rossetto Walter (omissis);

Rossetto Beatrice (omissis);

Castellucci Anna Rita (omissis);

Ficetti Rosina vedova Rossetto (Erede Rossetto Riccardo) (omissis);

Rossetto Valeria Maria in Bartolomeo (Erede Rossetto Riccardo) (omissis);

Rossetto Chiara in Stievano (Erede Rossetto Riccardo) (omissis);

Rossetto Sergio (Erede Rossetto Riccardo) (omissis);

Rossetto Daniele (omissis);

Simonato Imelda (omissis);

Ferro Ines vedova Rossetto (Erede Rossetto Santo) (omissis);

Rossetto Patrizia in Rosmino (Erede Rossetto Santo) (omissis);

Indennità di esproprio 5 Euro a particella a titolo simbolico, per un totale di Euro 10,00 depositati con mandato 1742 del 25.07.2005 in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Torino - Servizio Cassa Depositi e Prestiti in quanto non accettata.

(omissis)

Borgaro Torinese, 27 settembre 2005

Il Responsabile dell'ufficio espropriazioni
Antonella Barretta

5

Comune di Buronzo (Vercelli)

Avviso adozione classificazione acustica del territorio

Il Responsabile del Servizio rende noto che gli atti relativi all'adozione della proposta di classificazione acustica del territorio Comunale unitamente alla Deliberazione Consiliare n. 13 del 03/08/2005, sono depositati in visione dal Lunedì al Venerdì presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal 13/10/2005 al 12/11/2005. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia di Vercelli proposte ed osservazioni.

Buronzo, 5 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Gianpiero Sottura

6

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito progetto di piano per l'edilizia convenzionata di libera iniziativa relativo alla zona D3 - comparto

Il Sindaco

Visto l'art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i.;
Vista la D.C.C. n. 29 del 09/09/2005

rende noto

Che il progetto di piano per l'edilizia convenzionata di libera iniziativa relativo alla zona D3 - comparto e lo schema di convenzione del P.E.C. sito in Via Roma è depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio per estratto per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28.09.2005.

Entro 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del Piano, precisamente entro il 28.10.2005 possono essere presentate osservazioni e/o proposte.

Caramagna Piemonte, 27 settembre 2005

Il Sindaco

Giovanni Emanuel

7

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Decreto di esproprio degli immobili interessati nella procedura espropriativa per la realizzazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi denominato P.I.P. 6

Il Dirigente

Premesso che il Comune di Casale Monferrato ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23 aprile 2003 un Piano per le aree da destinare a Insediamenti Produttivi denominato "P.I.P. 6", formato ai sensi dell'art. 42 della L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

Che ai sensi della normativa urbanistica, l'approvazione dei piani particolareggiati, tra i quali rientrano i piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste

(omissis)

decreta

È disposta a favore del Comune di Casale Monferrato, per la realizzazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi denominato P.I.P. 6, l'espropriazione definitiva dei seguenti immobili: immobile in Casale Monferrato, Str.Comunale Madonna del Tempio, già censito al Catasto Terreni come Foglio 59, particella numero 395, successivamente frazionato ed individuato al Catasto Fabbricati come Foglio 59, numero 531 Cat. F01 (area urbana), superficie da espropriare mq 49, di proprietà di Sette Giuseppe e Garlando Daniela;

terreno sito in Casale Monferrato, già censito al Catasto Terreni come Foglio 59 n. 529, di proprietà di Corona Amalia, successivamente individuato, a seguito di tipo di frazionamento n. 118755 del 15 luglio 2005, al Catasto Fabbricati come Foglio 59, n. 529, superficie da espropriare mq. 122;

(omissis)

Il presente decreto verrà fatto oggetto di trascrizione nei registri immobiliari, da eseguirsi intervenuta l'esecuzione dello stesso e di voltura catastale

(omissis)

Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati potranno essere fatti valere unicamente sull'indennità, depositata alla Cassa Depositi e Prestiti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Filiale di Alessandria

Casale Monferrato, 26 settembre 2005

Il Dirigente Settore Affari Generali - Ufficio Espropri
Walter Fugazza

8

Comune di Castagnole Monferrato (Asti)

D.C.C. n. 11 del 24.06.2005 - Modifica al Nuovo Regolamento Edilizio Comunale. Approvazione - Nuova stesura art. 2

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Data lettura del nuovo testo dell'art. 2 che risulta così riformulato:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo nel settore urbanistico edilizio. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che la presiede, e da n. otto componenti, possibilmente con le seguenti specifiche professionali: n. 1 ingegnere edile, n. 1, geologo, n. 1 legale, n. 1 esperto in beni ambientali, n. 1 esperto in urbanistica, n. 1 geometra esperto in catasto, n. 1 ingegnere impiantista, n. 1 architetto; tutti nominati dal Sindaco su designazione della Giunta, fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, il paesaggio, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea. I soggetti per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo Professionale, possono essere individuati anche facendo riferimento ad una tema di nominativi proposta dai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza. La Commissione nomina un segretario verbalizzante tra i propri componenti.

2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Sindaco che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del Sindaco, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.

5. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

6. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Commissione;

7. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni".

(omissis)

con otto voti favorevoli e due contrari (Cons. Montaldo e Valezano) espressi nei modi di legge:

delibera

1.) Di approvare quanto sopra espresso in merito alla modifica dell'art. 2 nel testo sopra modificato ed all'eliminazione del comma 2 dell'art. 4.

2.) Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR della Regione Piemonte che determinerà anche l'entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale che qui si approva nel testo opportunamente modificato.

3) Di dare atto che copia della presente deliberazione munita degli estremi di esecutività, unitamente a copia del Regolamento Edilizio Comunale, munita degli estremi di approvazione e del timbro identificativo del comune di Castagnole Monferrato apposto su ogni pagina e a copia dell'estratto del BUR riportante la pubblicazione della delibera di approvazione, saranno trasmessi alla Giunta Regionale come previsto all'art. 3 comma 4 della L.R. n. 18/99 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Mariuccia Sanlorenzo

9

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Modifiche al Regolamento Edilizio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente sostituendo gli artt. 2 e 4 con i testi in premessa riportati.

(omissis)

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

(omissis)

2. La commissione è composta dal Responsabile Area tecnica o suo delegato e da 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno con funzione di Presidente nominato dal Consiglio stesso ed uno con esperienza in materia di tutela storico-ambientale, che lo abiliti ad esprimere i pareri richiesti dalla L.R. 3.4.1989 n. 20.”

(omissis)

“Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

(omissis)

1. La Commissione, su convocazione del Responsabile Area tecnica, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Responsabile Area Tecnica lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Dirigente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.”

(omissis)

Il Responsabile Area Tecnica
Francesco Eliseo

10

Comune di Castelnuovo di Ceva (Cuneo)

Approvazione Regolamento Edilizio Comunale, conforme al modello regionale. Estratto di deliberazione C.C. n. 14 del 21 settembre 2005. Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19/99

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n.19/1999 il nuovo Regolamento Edilizio Comunale allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Di dare atto che il Regolamento è composto da 70 articoli n.9 modelli allegati da usare, proposti dalla Regione e n.1. appendice all'articolo 31 per le specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore.

Che il presente Regolamento è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione approvato con DCR n.29 luglio 1999 n.548-9691

Di abrogare il regolamento edilizio vigente;

Di pubblicare per estratto la presente delibera divenuta esecutiva sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge regionale 19/99.

Di dare atto che il presente Regolamento assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bur della presente deliberazione di approvazione;

Di trasmettere dopo la pubblicazione il presente REC con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte;

Di integrare ed adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente in occasione della redazione della prossima variante alle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici del presente REC.

Il Sindaco
Luigi Rebuffo

11

Comune di Cervere (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4 agosto 2005 - “Modifica all'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, come approva, il nuovo seguente nuovo testo dell'art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia” del regolamento edilizio comunale:

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da undici componenti, eletti dal Consiglio Comunale, tra i quali il Sindaco nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea, uno in ingegneria ed uno in architettura

e dovranno essere iscritti ai rispettivi ordini professionali.

4. Non possono far parte della Commissione:

a) contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato

b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione

c) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali in carica presso il Comune di Cervere.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) di dichiarare, come dichiara, che la modifica al regolamento edilizio comunale testé approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3) di dare atto che la modifica diverrà efficace solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

Il Segretario Comunale
Paolo Mana

Il Sindaco
Francesco Graglia

12

Comune di Coazze (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2005: "Modifica dell'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" del vigente regolamento edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione dell'art. 2 "Formazione della Commissione edilizia" del vigente Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art.3, comma 3° della Legge regionale 8 Luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

"1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. Fanno parte della Commissione Edilizia 6 componenti eletti dal Consiglio comunale, di cui un geologo ed un professionista di specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi (art. 14, comma 1, L.R. n.20/89 e s.m.i.) e un

supplente, che esercita il diritto di voto in assenza del componente effettivo.

Il Presidente ed il Vice- Presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i 6 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separate votazioni.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (omissis)

2) di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato della Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/99, n. 548-9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999;

4) (omissis)

Il Sindaco
Paolo Allais

13

Comune di Crescentino (Vercelli)

D.C.C. n. 43 del 27/09/2005 - Modifica al Regolamento Edilizio Comunale per quanto riguarda la costituzione della Commissione Edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare l'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, indicando in corsivo le nuove parti introdotte, così come segue:

comma 2: La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato Presidente, nominato dal Sindaco, che la presiede, e da sei componenti eletti dal Consiglio comunale, nel caso di impossibilità del Presidente a presenziare alla seduta della Commissione Igiene Edilizia verrà delegato dallo stesso uno dei 6 membri elettivi.

comma 3: I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due dei membri elettivi, compreso il presidente, dovrà essere in possesso di diploma di laurea attinente alle materie sopra elencate.

comma 4: Non possono far parte della Commissione edilizia:

- contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato;

- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione medesima;

- gli appartenenti al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, nonché Sindaco e Vice Sindaco del Comune in cui opera la Commissione Edilizia.

Di allegare alla presente quale atto integrante e sostanziale il Regolamento Edilizio Comunale con le relative modifiche di cui al punto precedente;

Di dare atto che l'entrata in vigore avverrà dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Di trasmettere la presente agli Uffici della Regione Piemonte per le operazioni di competenza.

Crescentino, 6 ottobre 2005

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata
Linda Marin

14

Comune di Druogno (Verbano Cusio Ossola)

Approvazione definitiva classificazione acustica

Il Sindaco

rende noto

che con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 19.06.2005 è stata approvata definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale;

che copia della documentazione suddetta con i relativi elaborati è stata trasmessa alla Regione Piemonte, alla Provincia del VCO e all'ARPA;

che il piano Acustico è disponibile presso l'Ufficio Comunale-

Druogno, 21 settembre 2005

Il Sindaco

Giovanni Francini

Il Responsabile del Procedimento

Fabio Melfa

15

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 - Seduta del 27 giugno 2005 - Piano di Recupero n. 16 relativo ai "Tessuti di vecchio impianto di valore storico ambientale" in Via Marconi - Ditta: Lay Fabrizio - Approvazione

L'anno duemilacinque, addì ventisette, del mese di Giugno, alle ore 20,00 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Vista l'istanza presentata in data 11.07.2003, con la quale il Sig. Lay Fabrizio in qualità di proprietario dell'area in oggetto, a firma del Tecnico progettista Geom. Calliero Gianluca (coadiuvato dall' Ing. Piero Costamagna), con Studio Tecnico in Marene - Via Stefano Gallina n. 67, richiedeva l'approvazione del Piano di Recupero relativo ai "Tessuti di vecchio impianto di valore storico ambientale" in Via Marconi;

(omissis)

Vista la Delibera C.C. n. 135 del 22.11.2004 di adozione del progetto di Piano di Recupero n. 16;

Visto il parere favorevole espresso in data 21.04.2005 dalla Commissione Regionale Beni Culturali ed Ambientali;

Visti gli artt. 40, 41 bis e 43 ultimo comma della legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto di Piano di Recupero che risulta costituito dai seguenti elaborati: TAV. Abis - Relazione tecnico illustrativa datata 29.10.2004; TAV. 1 - Estratto

catastale e di P.R.G.C. Planimetria generale; TAV. 2/ter - Pianta dello stato attuale ed in progetto datata 29.10.2004; TAV. 3/ter - Prospetti e sezioni dello stato attuale ed in progetto datata 29.10.2004; TAV. 4 - Particolare di facciata; TAV. 5/bis - Verifica calcolo superfici di demolizione e ricostruzione datata 29.10.2004.

Considerato che il piano è stato pubblicato all'Albo Pretorio dall'08.03.2005 al 07.04.2005 e che nei 30 giorni successivi non risulta siano pervenute osservazioni;

Considerato che la delibera di adozione prevedeva che l'approvazione del Piano di Recupero sarebbe stata condizionata alla produzione degli elaborati di Piano adeguati al parere della C.I.E. del 09.11.2004, ovvero:

(omissis)

Considerato che gli stessi non sono stati prodotti;

Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

1. Di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono intervenute osservazioni;

2. Di approvare in via definitiva il Piano di Recupero n. 16 relativo ai "Tessuti di vecchio impianto di valore storico ambientale" in Via Marconi ai sensi dell'art. 41 bis della L.U.R. quale risulta dai seguenti documenti: TAV. A bis - Relazione tecnico illustrativa datata 29.10.2004; TAV. 1 - Estratto catastale e di P.R.G.C. Planimetria generale; TAV. 2/ter - Pianta dello stato attuale ed in progetto datata 29.10.2004; TAV. 3/ter - Prospetti e sezioni dello stato attuale ed in progetto datata 29.10.2004; TAV. 4 - Particolare di facciata; TAV. 5/bis - Verifica calcolo superfici di demolizione e ricostruzione datata 29.10.2004. già allegati alla precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 22.11.2004 di adozione preliminare.

3. Il titolo abilitativo sarà condizionato alla produzione degli elaborati di Piano adeguati a quanto previsto dal parere della C.I.E. del 09.11.2004.

4. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 22 comma 3 lettera b) del D.P.R.380/2001 e s.m.i., di esplicitamente dichiarare la presenza, all'interno dello S.U.E., di precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive tali da consentire la realizzazione dell'intervento mediante denuncia di inizio attività.

16

Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 - Seduta dell'11 luglio 2005 - Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 - Regolamento Edilizio - Modifica

L'anno duemilacinque, addì undici, del mese di Luglio, alle ore 17,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento Edilizio approvato, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge Regionale 8 agosto 1999 n. 19, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31 marzo 2004 divenuta esecutiva il 19.04.2004 e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 in data 15.04.2004 ed in particolare l'articolo 2 Formazione della Commissione Edilizia che, al comma 2 e ss, testualmente recita:

"2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui:

- uno prescelto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 03/04/1989 n.20, per la sua specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

- uno prescelto per la sua specifica esperienza in materia abbattimento delle barriere architettoniche.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; non meno di cinque membri elettivi dovranno essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria. I componenti elettivi della Commissione Edilizia non possono essere eletti per due mandati consecutivi, eccetto i casi in cui abbiano espletato il loro incarico per non più di 12 mesi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono far parte della Commissione edilizia i Consiglieri Comunali.

5. La proposta di nomina dei componenti elettivi viene avanzata al Consiglio Comunale dal Sindaco, dopo aver espletato la procedura prevista dal "Regolamento relativo agli indirizzi per la nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 142/90 così come modificato dall'articolo 15 della Legge 81/93" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 18 luglio 1995;

6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

8. I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

Visto il parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale - del 21 maggio 2003 trasmesso dalla Prefettura di Cuneo con nota prot. 9776/13.12/Area II del 19 maggio 2005 pervenuta a questo Comune il 23 maggio 2005

prot. 16730 ove si rileva che, in ossequio all'articolo 88 del D. Lgs. n. 267/2000, "la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale" e che "qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche";

Vista la nota della Regione Piemonte - Assessorato Politiche Territoriali prot. 21210/19 in data 9 giugno 2005 in merito alla compatibilità del Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691, con l'ossequio a quanto previsto nel citato parere del Consiglio di Stato 21 maggio 2003;

Attesa quindi la necessità di disporre affinché il Regolamento Edilizio sia modificato al fine di consentire l'ossequio a quanto sopra riportato;

Ritenuto inoltre che, affinché la figura del Presidente possa garantire continuità di interpretazione rispetto alle valutazioni della Commissione, sia esclusa per tale sola figura la clausola che impedisce la rielezione per due mandati consecutivi;

Visto l'art. 3 della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;

Visto l'articolo 4 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001

Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente dipartimento Urbanistica - Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

1. Di approvare la modifica del Regolamento Edilizio di cui alle premesse come di seguito riportato: l'articolo 2 "Formazione della Commissione Edilizia", comma 2 e 3, siano sostituiti con i seguenti:

"2. La Commissione è composta da 8 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui:

- uno prescelto in qualità di presidente;

- uno prescelto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 03/04/1989 n.20, per la sua specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

- uno prescelto per la sua specifica esperienza in materia di abbattimento delle barriere architettoniche."

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; non meno di cinque membri elettivi dovranno essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria. I componenti elettivi della Commissione Edilizia, ad eccezione del Presidente, non possono essere eletti per due mandati consecutivi, eccetto i casi in cui abbiano espletato il loro incarico per non più di 12 mesi."

2. Di dichiarare che detta modifica mantiene la conformità al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art., 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art., 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

17

Comune di Mollia (Vercelli)

Approvazione del progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 52/2000, si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.06.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale di Mollia.

Mollia, 14 Settembre 2005

Il Segretario Comunale
Nicola Caruso

18

Comune di Monesiglio (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.08.2005 - "Modifiche all'art.2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2001"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di approvare in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, la modifica dell'art.2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 13/12/2001, come nel testo di seguito riportato "la commissione edilizia è organo tecnico composto da n.5 componenti eletti dall'organo competente";

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte ed al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa (Legge Regionale 08/07/1999 n.19 art.3 comma 4);

- di dare atto che la modifica approvata entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

19

Comune di Mongrando (Biella)

Avviso di pubblicazione e deposito del Progetto Definitivo della variante strutturale al P.R.G.I.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

rende noto

che con D.C.C. n. 36 del 13 luglio 2005 si è controdedotto alle osservazioni al Progetto Preliminare della variante strutturale al P.R.G.I. e si è adottato il Progetto Definitivo di variante.

La Deliberazione, esecutiva a norma di legge, e gli elaborati tecnici, saranno depositati presso la segreteria comunale, in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, a partire dal 10/10/05 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30, il sabato e festivi dalle ore 10:00 alle 11:00.

I medesimi atti, saranno inoltre contemporaneamente pubblicati, per estratto all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla D.C.C. n. 36 del 27/04/04.

Detto deposito e pubblicità avvengono per notizia e non comportano la possibilità di presentare osservazioni.

Mongrando, 6 ottobre 2005.

Il Responsabile del Servizio
Francesco Ferraris

20

Comune di Monticello d'Alba (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/08/2005 -Modificazioni al regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di adeguare -sulla scorta delle motivazioni evidenziate in narrativa- il vigente regolamento edilizio introducendo le modificazioni agli articoli 2 e 4 come da documenti allegati al presente provvedimento

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da numero sette componenti, designati dall'organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vicepresidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano

in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale delegato dal Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire.

Il Segretario Comunale
Antonio Crivaro

21

Comune di Orbassano (Torino)

Emissione bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ai sensi l.r. 28/3/95 n. 46 e s.m.i)

Si rende noto che, con decorrenza 28 settembre 2005 è stato emesso il Bando Generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. di risulta ubicati nel Comune di Orbassano ai sensi della L.R. 28.3.95. n. 46 e s.m. e i.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 12.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione gratuita presso gli uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine del 11.11.05, salvo si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di 30 giorni.

Per ulteriori informazioni sugli orari di sportello, rivolgersi all'Ufficio del Cittadino, via C. Battisti 10, Orbassano. Numero verde: 800.370.850.

Il Dirigente
Aberto Caiazzo

22

Comune di Oviglio (Alessandria)

Zonizzazione acustica del territorio comunale - Adozione definitiva

Il Responsabile del servizio tecnico

Ai sensi della L.R. n. 52 del 20.10.2000,

avvisa

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 13.06.2005 ha approvato il Piano Comunale di classificazione acustica e zonizzazione del territorio.

Oviglio, 25 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Pavesio

23

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 13/9/2005: "Nuovo regolamento edilizio comunale - Modifica ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99 - Approvazione

(omissis)

Per quanto sopra esposto il Responsabile del Servizio Tecnico propone che il Consiglio comunale

deliberi

1. di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del Regolamento edilizio

comunale vigente come disposto al successivo punto 2, all'art. 7, comma 2, del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al successivo punto 3, nonché ad alcuni dei modelli allegati al regolamento stesso;

2. Di stabilire che l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

(omissis)

3. di stabilire che all'art. 7, comma 2, primo capoverso del R.E. vigente il termine “concessione” è soppresso.

4. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

Atteso che il Consigliere Fenoglio propone altresì le modifiche ai commi 2 dell'art. 4 e 7 dell'art. 4 del citato regolamento edilizio, ove al posto di Sindaco sia sostituito: “Il Presidente della commissione edilizia comunale”

(omissis)

delibera

di approvare le correzioni esposte dal Consigliere Fenoglio.

Quindi, con voti unanimi e favorevoli dei presenti:

delibera

di approvare come approva la proposta di deliberazione come allegata e trascritta sopra ivi compresi i correttivi esposti in premessa.

Di demandare all'ufficio segreteria di apporre le modifiche di cui sopra sul testo del regolamento accennato, compendiandolo con le modifiche e rettifiche apportate.

(omissis)

24

Comune di Tarantasca (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.09.2005: “Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di abrogare il vigente Regolamento Edilizio omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto Provveditorale 15.07.1971, n. 12635/URB e s.m.i.

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il nuovo Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati;
- n. 1 “appendice all'art. 31”.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la

pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Con successiva votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza.

25

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 116 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 132 del Consiglio Comunale del 19 settembre 2005 (mecc. n. 2005 03760/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 116 al vigente P.R.G., concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari di proprietà comunale

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 23 settembre 2005 al 22 ottobre 2005 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 6 ottobre 2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

26

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 123 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 133 del Consiglio Comunale del 19 settembre 2005 (mecc. n. 2005 04720/009), con la quale è stata adottata la Variante n. 123 al vi-

gente P.R.G., concernente lo Stadio delle Alpi e gli immobili ubicati nel comprensorio della Continassa

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 27 settembre 2005 al 26 ottobre 2005 compreso, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 6 ottobre 2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Piazza Palazzo di Città, 1).

Torino, 22 settembre 2005

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

27

Comune di Torre Pellice (Torino)

Avviso d'asta vendita immobile (Bosco)

Il responsabile dei Servizi Generali rende noto che il giorno mercoledì 9 novembre 2005 alle ore 11,45, presso l'ufficio di segreteria del Municipio di Torre Pellice, si procederà alla vendita mediante asta pubblica del sottodescritto immobile, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta e con esclusione di offerte in ribasso, ai sensi dell'art. 73, lett. C) R.D. 23 maggio 1924, n. 827: bosco misto sito nel Comune di Torre Pellice, lungo Via Inverso Rolandi, distinto al catasto terreni al foglio XXV - particella 34 con una superficie di are 9 e centiare 7, individuato in zona E del PRGI con destinazione d'uso di progetto agricolo.

Prezzo a base d'asta: euro 1.400,00 oltre ad I.V.A. nelle quantità di legge, ove dovuta. Deposito a garanzia dell'offerta: euro 140,00.

Termine ricezione offerte: ore 12,00 del giorno martedì 8 novembre 2005.

Gli atti relativi all'asta sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0121/953440).

Le modalità di presentazione offerta e di aggiudicazione, le condizioni d'asta sono riepilogate nell'avviso integrale in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dei servizi generali
Maria Salerno

28

Comune di Torre Pellice (Torino)

Avviso d'asta vendita immobile (Pascolo)

Il responsabile dei Servizi Generali rende noto che il giorno mercoledì 9 novembre 2005 alle ore 12, presso l'ufficio di segreteria del Municipio di Torre Pellice, si procederà alla vendita mediante asta pubblica del sottodescritto immobile, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta e con esclusione di offerte in ribasso, ai sensi dell'art. 73, lett. C) R.D. 23 maggio 1924, n. 827: pascolo sito nel Comune di Torre Pellice, lungo Via Inverso Rolandi distinto al catasto terreni al foglio XXV - particella 196, con una su-

perficie di are 49 e centiare 8, individuato in zona E del PRGI con destinazione d'uso di progetto agricolo.

Prezzo a base d'asta: Euro 8.560,00 oltre ad I.V.A. nelle quantità di legge, ove dovuta. Deposito a garanzia dell'offerta: Euro 856,00.

Termine ricezione offerte: ore 12,00 del giorno martedì 8 novembre 2005.

Gli atti relativi all'asta sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0121/953440).

Le modalità di presentazione offerta e di aggiudicazione, le condizioni d'asta sono riepilogate nell'avviso integrale in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dei servizi generali
Rosa Maria Salerno

29

Comune di Venasca (Cuneo)

Approvazione modifica regolamento edilizio vigente ai sensi art. 3 comma 10 l.r. 19/1999

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto successivo.

2) L'art. 2 del R.E vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia”.

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. 7 componenti designati dall'Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I Componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08 Luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

30

Comune di Verrone (Biella)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale nr. 19 in data 09/09/2005 avente ad oggetto "Modifica al vigente regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19 la modifica al vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.2002 sostituendo il testo dell'art. 2, comma 2, con il seguente: "La Commissione Edilizia è composta da sette componenti tecnici tra i quali un geologo, un esperto nella tutela dei valori ambientali e un tecnico con competenza in materia di impianti tecnologici, eletti dal Consiglio Comunale. Nella prima seduta della Commissione la stessa provvederà alla nomina del Presidente scelto al suo interno. E' facoltà del Sindaco o dall'Assessore suo delegato assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto"

2. di dichiarare che la modifica rientra tra quelle conformi al Regolamento "Tipo" formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999;

3. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e che copia della modifica sarà trasmessa alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Gian Carlo Deusebio

31

Comune di Villar San Costanzo (Cuneo)

Realizzazione opere di urbanizzazione in zona P.I.P. 1 lotto stralcio A. Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi per gli effetti dell'art. 189, del D.P.R. del 21/12/1999 n. 554, sui lavori pubblici;

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in zona P.I.P. 1 lotto stralcio A ditta Ceaglio Romano S.r.l. con sede in Roccabruna Strada Valle Maira n. 261, (omissis), ultimato i lavori il 12/8/05 in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare e questo Comune Istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Villar San Costanzo, 27 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Roberto Olivero

32

Comune di Villata (Vercelli)

Regolamento Edilizio Comunale - modificazioni

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1. di modificare l'art. 2, punto 1 del vigente Regolamento Edilizio Comunale come segue:

"La Commissione è composta dal Responsabile del Procedimento competente che la presiede [omissis]"

2. di modificare l'art. 4, punto 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come segue:

"Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa"

3. di dare atto che le modifiche di che trattasi entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R., della presente deliberazione;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte, in ossequio all'art. 3, comma 4, L.R. 19/1999;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Villata, 27 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Franco Bullano

33

Comune di Vinchio (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 9 settembre 2005 - Modifica del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di sostituire il comma 2 dell'articolo 2, del vigente Regolamento edilizio comunale con il seguente:

"La commissione è composta da sei membri, di cui uno esperto in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi come previsto dalla legge regionale numero

20/89, eletti dal consiglio comunale, i quali provvedono a nominare al loro interno il presidente.”;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

34

Comune di Viverone (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 08.08.2005. “Modifica ed integrazione Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

2. Di modificare l'art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale nei termini di seguito trascritti:

2" La Commissione è composta da n. 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale. All'atto della nomina dei membri il Consiglio individua il Presidente".

3. Di modificare altresì l'art. 4 comma 1 come segue:

1 “La Commissione, viene convocata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, e si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Funzionario di cui sopra lo ritenga necessario. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti”.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19, per i provvedimenti di competenza.

5. Di demandare agli uffici competenti la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Viverone , 23 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Aldo Tondella

35

Comune di Volpeglino (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2005 - “ Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L.R. 08.07.1999 n. 19”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19, il Regolamento edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati;

3. di dichiarare il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/1999;

5. di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L.R. 8.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

36

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Avviso opponendum lavori disalveo T. Orco in Comune di Locana - Tratta Gurgo-Concentrico

Il Sindaco del Comune di Locana

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Mattioda Pierino & Figli S.p.a., con sede in Cuorgnè, via Torino, 34, esecutrice dei lavori di Alluvione autunno 2000 - Lavori di: “Disalveo e ricalibratura Torrente Orco - tratta Gurgo-Concentrico in Comune di Locana con trasporto del materiale litoide al servizio infrastrutture della Provincia di Torino - progetto principale”, assunti con contratto in data 08.03.2005, Rep. n. 190, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuorgnè in data 08.03.2005 al n. 245, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Giovanni Bruno Mattiet

37

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Avviso opponendum lavori sistemazione campo calcio in Comune di Frassinetto

Il Sindaco del Comune di Frassinetto

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'ATI costituita dalle Imprese Soc. Coop. a.r.l. Sele Legnami, con sede in Laviano (Sa), via C. Pisacane, 57, e Di Geronimo Gerardo, con sede in Santomena (Sa), via Convento, 148, esecutrice dei lavori di: “Completamento infrastrutture turistiche, sportive, ricreative: Lavori di sistemazione ed adeguamento del campo di calcio del comune di Frassinetto”, assunti con contratto in data 19.05.2004, Rep. n. 185, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuorgnè in data 25.05.2004 al n. 470, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Bartolomeo Truffa

38

Cooperativa San Pancrazio - Torino

Avviso a tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa di nuovo intervento edilizio nel Comune di Torino, Via Livorno / Strada del Fortino, ex art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci"

Il Presidente

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci", approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 25 maggio 2005, ex art. 27 lett. e) dello Statuto,

avvisa

tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa che la Cooperativa ha intrapreso un nuovo intervento edilizio nel Comune di Torino, Via Livorno / Strada del Fortino, consistente nella realizzazione di n. 115 unità abitative di varie tipologie e metrature, con cantine e box-auto.

Tutti i Soci interessati hanno l'onere di presentare alla Cooperativa, presso la sede in Torino, alla Via Perrone n. 3, propria formale comunicazione di manifestazione di interesse nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,

informando

che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, per la scelta delle singole unità abitative, la Cooperativa seguirà l'ordine della maggiore anzianità di iscrizione tra tutti i Soci che, nel rispetto del suddetto perentorio termine, avranno manifestato il proprio formale interesse.

Il Presidente
Pasquale Cifani

39

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e valorizzazione Risorse Idriche

Ordinanza Istruttoria n. 49/118420 del 14/09/2005 - Domanda (prot. n. 14240 del 02/02/2005) del Comune di Ovada per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso civile (irrigazione aree verdi) in Comune di Ovada

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Vista la domanda (Prot. n. 14240 del 02/02/2005) corredata dagli elaborati tecnici, del Comune di Ovada inteso ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura massima di 20 l/s e media di 0,65 l/s ad uso civile (irrigazione aree verdi), tramite la trivellazione di due pozzi ciascuno della profondità massima di mt 30 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censiti al N.C.T. del Comune di Ovada, al Foglio n. 18, Mappale n. 680 (pozzo 1) ed al Foglio n. 14, Mappale n. 845 (pozzo 2);

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 2637/05 del 17/06/2005;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 7630/16.4 del 30/05/2005;

ordina

- che la domanda su indicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 23/09/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Ovada;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente;

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Ovada.

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20/10/2005 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Ovada restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute

entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile

Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile
Giuseppe Puccio

40

Provincia di Cuneo

Determinazione del responsabile del centro di costo n. 385 del 12 settembre 2005 - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A - Cancellazione "Proposte Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata" in liquidazione, con sede in Alba - Corso Coppino 7

Il Responsabile del centro di costo assistenza infanzia, handicap

(omissis)

determina

- di revocare l'iscrizione alla sezione provinciale dell'albo regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, della Cooperativa sociale "Proposte società cooperativa sociale a responsabilità limitata" in liquidazione, con sede in 12051 - Alba - Corso Coppino 7;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile
Giuseppe Viada

41

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 550 del 18 agosto 2005. Progetto di realizzazione di un centro di raccolta per il trattamento di veicoli fuori uso nel Comune di Saluzzo (CN). Proponente: Fraire Lodovico, legale rappresentante della ditta omonima, con sede legale in Saluzzo, Via Revello 30. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione svolta dagli Enti e dagli Organi tecnici interessati;

- evidenziato che sul sito in questione insiste già parzialmente l'attività svolta dalla ditta proponente e che il progetto consiste essenzialmente nella rilocalizzazione di un impianto esistente, con revisione ed aggiornamento tecnico-gestionale delle operazioni di gestione rifiuti ivi autorizzate alle recenti disposizioni intervenute in materia (D.Lgs 209/93);

- rilevato che la realizzazione e l'esercizio dell'opera così come proposta, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni anzidette e subordinatamente all'acquisizione delle integrazioni sopra riportate, risultano compatibili con la conservazione delle componenti ambientali pre-

senti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità;

è emersa la compatibilità ambientale dell'intervento in progetto.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, al progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per il trattamento di veicoli fuori uso nel Comune di Saluzzo, da ubicarsi in Via Revello 54/A, presentato dal Sig. Fraire Lodovico, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Fraire Lodovico, con sede legale in Saluzzo, Via Revello 30, in quanto la realizzazione e l'esercizio dell'opera così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, risultano compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità. In particolare, è fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al Decreto del Sindaco del Comune di Saluzzo n. 7/2005 citato in premessa e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della Legge Regionale 24/2002 e del combinato disposto degli artt. 27 e 57 del Decreto Legislativo n. 22/97, il progetto di realizzazione di un impianto di deposito preliminare, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni rispettivamente D15 dell'Allegato B e R13, R4 dell'Allegato C del D. Lgs. 22/97), presentato dalla Ditta fraire lodovico con sede legale nel Comune di Saluzzo in via Revello, 30 - (omissis) -, da ubicarsi in Saluzzo, Via Revello 54/A, su terreno individuato ai mappali n. 38, 184 (parte) e 370 del foglio n. 63 del N.C.T., di proprietà della ditta istante, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ex D.Lgs 152/99 e L.R. 48/93 e s.m.i. a seguito di presentazione al competente Servizio Scarichi della Provincia di debita istanza da parte della ditta Fraire Lodovico;

4. di rinviare il rilascio del provvedimento di competenza del Settore Viabilità della Provincia, a seguito della presentazione di apposita istanza al Settore medesimo da parte della Ditta Fraire Lodovico;

5. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

6. di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura dei procedimenti autorizzativi e concessori connessi, come espressamente dettagliato negli allegati A e B della presente deliberazione;

7. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

9. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegati (omissis)

42

Provincia di Cuneo

Avviso finale derivazione n. 4956 in Comune di Cherasco - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Provincia di Cuneo (omissis) 15.06.2005 n. 269 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire al sig. Bernocco Giorgio, la concessione trentennale di derivazione d'acqua dal Fiume Tanaro in Comune di Cherasco la portata di mod. max 0,15 (l/s 15) e mod. medi 0,0078 (l/s 0,78) ad uso irriguo; (omissis)

Estratto del Disciplinare 24.03.1997, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 12 - Condizioni da osservarsi.

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia o protesta di danni da parte di terzi, ritenendosi pregiudicati dalla presente concessione.

Cuneo, 20 settembre 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

43

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1423 del 16 agosto 2005

Il Dirigente

Vista l'istanza 12.08.2005 della sig.ra Percivalle Beatrice residente in (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Rio sito sul confine dei mappali n. 533-22-23 del F. 16 del Comune di Roccaforte Mondovì una quantità d'acqua di mod. max 0,012 (l/s 1,2) e medi 0,0057 (l/s 0,57), ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato ai sensi del D.L.vo 11.05.1999 n. 152 - con prot. 3707/04/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Roccaforte Mondovì per la durata

di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Roccaforte Mondovì, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Roccaforte Mondovì.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Roccaforte Mondovì (Racc. A.R.)
12088 Roccaforte Mondovì

Alla sig.ra Percivalle Beatrice

(omissis)

La Ditta richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.10, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 9.11.2005 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Roccaforte Mondovì. Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Roccaforte Mondovì restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.10, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.

Cuneo, 16 agosto 2005

p. Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Il Responsabile dell'Ufficio Autonomo
Germano Tonello

44

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1430 del 6 settembre 2005

Il Dirigente

Vista la domanda in data 26.5.2005 dell'Azienda Agricola Risso Giuliano, con sede in Revello Via Basse n. 38, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5798 in Comune di Revello per moduli massimi 0,08 e medi 0,0133 ad uso agricolo(irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. N.4006/05/PU.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Revello, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Revello, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Revello; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Revello 12036 Revello

All'Azienda Agricola Rizzo Giuliano Via Basse n 28 12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 7 Novembre 2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Revello; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Revello restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 6 settembre 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

45

Provincia di Novara

Ordinanza relativa ad una derivazione d'acqua dal Lago d'Orta in Comune di Orta San Giulio. Ditta Conca d'oro

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 11/04/2005 della Società Conca d'Oro S.r.l. corredata dal progetto a firma del Dott. Ing. Stefano Nerviani, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua con una portata massima di

43,5 lt/s ed una portata media di 13,6 lt/s dal Lago d'Orta in località Ortello nel Comune di Orta San Giulio da utilizzarsi per uso Produzione di Beni e Servizi e per uso civile;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 4010 in data 06/07/2005;

Considerato che la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, ha rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione delle opere di derivazione d'acqua con nota n. 26726 in data 25/05/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 11/04/2005 della Società Conca d'Oro S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 06/10/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 06/10/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Orta San Giulio e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 26/10/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Orta San Giulio.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Giuseppe Grappone

46

Provincia di Novara

Ordinanza relativa ad un pozzo in Comune di San Nazzaro Sesia ad uso produzione di beni e servizi richiesta dalla ditta Agriter

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 29/03/2005 della Società Agriter S.r.l. corredata dal progetto a firma del Dott. Ing. Stefano Nerviani, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 25.00 in Comune di San Nazzaro Sesia nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 15 particella n. 60, nonché la successiva derivazione d'acqua (8 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso produzione di beni e servizi e per uso Civile;

Considerato che l'AIPO di Parma con nota n. 8849 in data 05/05/2005 ha concesso il nulla osta idraulico;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 2277 in data 30/05/2005;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 11439 in data 04/08/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 29/03/2005 della Società AGRITER S.r.l. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 06/10/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 06/10/2005, all'Albo Pretorio del Comune di San Nazzaro Sesia e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25/10/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Nazzaro Sesia sito in Piazza Vettorico Veneto.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Giuseppe Grappone

47

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 83/388777/2005. Cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Sanitaria - dell'Organizzazione di Volontariato "A.I.B.A. Amici in Barret" con sede legale c/o Ospedale Mauriziano in Torino Corso Turati 62

Il Dirigente del Servizio Solidarietà sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato A.I.B.A. Amici in Barret con sede legale c/o Ospedale Mauriziano in Torino Corso Turati 62 è cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Sanitaria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13 settembre 2005

Il Dirigente
Giorgio Merlo

48

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 87/391226/2005. Cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Sanitaria - dell'Organizzazione di Volontariato "P.A. Croce Bianca Valle Sacra" con sede legale in Collettero Castelnuovo (Torino), via Santuario 12

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "P.A. Croce Bianca Valle Sacra" con sede legale in Collettero Castelnuovo (Torino), via Santuario 12 è cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Sanitaria

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 settembre 2005

Il Dirigente
Giorgio Merlo

49

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12507/2005 del 16 settembre 2005 - Ditta Sirio Ecologica S.p.A. - concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12507/2005 del 16 settembre 2005.

"Vista la domanda in sanatoria in data 16.9.2004 di Tessiere Margherita con subentro, in data 6-12-2004, della Ditta Sirio Ecologica S.p.A., con sede legale a Gubbio (PG), Zona industriale Padule s.n., (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 2,50 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,27 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 8.461 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 30 metri; ad uso igienico, antincendio e produzione beni e servizi; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Airasca, località: Via Torino, 94. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni

amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 16.9.2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Airasca. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 16.11.2005 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Airasca; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Risorse Idriche, Torino; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Airasca, Airasca; Società richiedente: Sirio Ecologica S.p.A., Airasca" "omissis"

Torino, 16 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

50

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12534/2005 del 16 settembre 2005. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12534/2005 del 16 settembre 2005.

"Vista la domanda in data 23-2-2005 dell'Azienda Agricola Racca Giuseppe e Figli s.s. con sede legale a Settimo Torinese, Frazione Mezzi Po n. 42, (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 30 litri/secondo (l/s);

portata media annua (Qmed): 25,5 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 400.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 15 metri; ad uso irriguo senza restituzione. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Gassino Torinese, località Mezzi Po. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma 1 lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61);

ordina

la sopracitata domanda in data 23.2.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Gassino Torinese. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 9-11-2005 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Gassino Torinese; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Parco Fluviale del Po tratto Torinese, Moncalieri; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Gassino Torinese, Gassino Torinese; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Regione Piemonte Settore Parchi Naturali, Torino; Società richiedente: Azienda Agricola Racca Giuseppe e Figli s.s., Settimo Torinese" "omissis".

Torino, 16 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

51

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12537/2005 del 15 settembre 2005. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12537/2005 del 15 settembre 2005.

“Vista la domanda in data 1-4-2005 della Alenia Aeronautica S.p.A. con sede legale a Somigliano d'Arco (NA), Viale dell'Aeronautica s.n., (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 11 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 5 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 157.680 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 30 metri; ad uso industriale. Comune ove é ubicata l'opera di presa: San Maurizio Canavese, località Strada Privata Aeroporto. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...”;

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

ordina

la sopracitata domanda in data 1-4-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di San Maurizio Canavese. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 9-11-2005 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di San Maurizio Canavese; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza, viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore

Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di San Maurizio Canavese, San Maurizio Canavese; Società richiedente: Alenia Aeronautica S.p.A., San Maurizio Canavese” “omissis”

Torino, 15 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

52

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12538/2005 del 15 settembre 2005. Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12538/2005 del 15 settembre 2005.

“Vista la domanda in data 8-4-2005 del Sig. Comba Franco, (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 4 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,69 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 14.337 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 51 metri; ad uso irriguo ed antibrina; Comune ove é ubicata l'opera di presa: Cavour, località C.na Pagliera. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 febbraio al 30 settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...”

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

ordina

la sopracitata domanda in data 8-4-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cavour. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 26-10-2005 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Cavour; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é

la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Cavour, Cavour; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: sig. Comba Franco, Cavour" "omissis"

Torino, 15 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

53

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12543/2005 del 16 settembre 2005 - derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12543/2005 del 16 settembre 2005.

"Vista la domanda in sanatoria in data 5/12/2000 della Acque Potabili S.p.A. con sede legale a Torino, Corso Re Umberto 9 bis, (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 15 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 12,68 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 400.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 145,5 metri; ad uso potabile. Comune ove é ubicata l'opera di presa: None, località C.na Rondellino. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R., in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).";

ordina

la sopracitata domanda in data 5/12/2000 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di None. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 16-11-2005 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di None; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La

presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, Torino;

A.S.L. n. 8, Chieri; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di None, None; Società richiedente: Acque Potabili S.p.A., Torino" "omissis"

Torino, 16 settembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

54

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12544/2005 del 15 settembre 2005. COVAR 14. Derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12544/2005 del 15 settembre 2005.

Vista la domanda in data 23-5-2005 del COVAR 14 con sede legale a Carignano, Piazza San Giovanni n. 9, (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 0,45 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,038 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 1.200 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 24 metri; ad uso antincendio, irrigazione aree verdi, lavaggio strade e piazzali, igienico sanitario. Comune ove é ubicata l'opera di presa: Piossasco, località Pessacollo. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R Regolamento regionale recante:

"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).";

ordina

la sopracitata domanda in data 23-5-2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio,

previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Piossasco. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 26-10-2005 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Piossasco; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali è da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Piossasco, Piossasco; Società richiedente: COVAR14, Carignano "omissis"

Torino, 15 settembre 2005.

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

55

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 242-297603/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/881)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 242-297603/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/881)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola Zucco Giuseppe con sede in Via Luigi Battaglia, 45 - 10020, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio del Salto in Comune di Casalborgone per uso irriguo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo febbraio - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi gli 1,3 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli

0,12 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2528 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Casalborgone distinti in Catasto dal Foglio n. 26 Particelle nn. 58, 195 e 328 aventi la superficie complessiva di Ha 0.56.39; (omissis)

3) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

56

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 243-297724/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/811)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 243-297724/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/811)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Gho Ester con sede in Strada Barauda, 69 - Moncalieri, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chisola in Comune di Moncalieri per uso irriguo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1,2 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Moncalieri distinti in Catasto dal Foglio 38 Particelle nn. 66 e 67 aventi la superficie complessiva di Ha 1.80.00; (omissis)

4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

57

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 245-297865/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/928)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 245-297865/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/928)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Ditta Ala Trekking S.A.S con sede in Corso Duca Abruzzi, 2 - 10100 - Torino, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Lusignetto in Comune di Ala di Stura per uso agricolo (abbeveraggio bestiame, irrigazione) assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di una condotta in PEAD, in modo che la portata istantanea non superi i 2,28 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1,121/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 197 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Ala di Stura distinti in Catasto dal Foglio n. 9 Particelle nn. 303, 307, 308, 309, 313, 498, 542 aventi la superficie complessiva di Ha 0,65; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

58

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 425-364154/2005 del 4/8/2005 - (Codice pratica: A/866)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 425-364154/2005 del 4/8/2005 - (Codice pratica: A/866)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla Sig.ra Mellica Silvia con sede in Frazione Mottura, 3 - Villafranca Piemonte, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Pellice in Comune di Villafranca Piemonte per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino gli

1,33 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc., senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Villafranca Piemonte distinti in Catasto dal Foglio 26 Particelle nn. 72-139-140-148-155-162 aventi la superficie complessiva di Ha 1.33.36; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

59

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 426-364163/2005 del 4/8/2005 (Codice pratica: A/904)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 426-364163/2005 del 4/8/2005 - (Codice pratica: A/904)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Calvetto Giovanni con sede in Strada Piscina, 59 - Cumiana (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Taietta in Comune di Cumiana per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da giugno a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 720 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Cumiana distinti in Catasto dal Foglio 97 Particelle nn. 1-3-4-6-7-101 aventi la superficie complessiva di Ha 02.20.68; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

60

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 430-367416/2005 del 9/8/2005 - (Codice pratiche: A/903 - A/906)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,

dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 430-367416/2005 del 9/8/2005 - (Codice pratiche: A/903 - A/906)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta Calvetto Pierluigi con sede in Strada Piscina, 59 - Cumiana, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - delle licenze per l'attingimento d'acqua dal Rio Torto in Comune di Cumiana per uso agricolo. Le licenze si intendono accordate, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) Gli attingimenti potranno essere saltuariamente effettuati nel periodo da giugno a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che le portate istantanee non superino i 20 l/s e le portate medie continue di acqua attinta non superino gli 0,3 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2880 mc, cadauna, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Cumiana distinti in Catasto dal Foglio n. 102 Particelle nn. 51-49-47-45-46-99-48-52-53 aventi la superficie complessiva di Ha 12.17.62; (omissis)

4) Le licenze di attingimento sono concesse per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esse potranno essere rinnovate alla scadenza o anche revocate, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

61

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 462-381686/2005 del 2/9/2005 - (Codice pratica: A/860)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 462-381686/2005 del 2/9/2005 - (Codice pratica: A/860)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Frutti d'Oro S.S. di Ruffinatto Aldo e C. con sede in Piazza G. Daghero, 14 - Cumiana, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Rumiano in Comune di Cumiana per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non

superi i 2,0 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,1 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Cumiana distinti in Catasto dal Foglio 27 Particelle nn. 280, 281, 285 aventi la superficie complessiva di Ha 0.40.10; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

62

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del servizio gestione risorse idriche n. 463-381706/2005 del 2/9/2005 - (Codice pratica: A/840)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 463-381706/2005 del 2/9/2005 - (Codice pratica: A/840)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. Bertetto Dino, quale rappresentante di un'associazione spontanea di proprietari di terreni, nonché anch'egli richiedente, con sede in Via Giustetto, 83/B - Pinerolo, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Comba Fredda in Comune di Pinasca per uso domestico. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi 1,0 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 4000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Pinasca distinti in Catasto dal Foglio n. 23 Particelle nn. 76, 125, 127, 360 e dal Foglio n. 24 Particelle nn. 760, 848, 932 aventi la superficie complessiva di Ha 1.00.00; (omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

63

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 497-385860/2005 del 7.9.2005 - Codice univoco: TO-P-10140

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 497-385860/2005 del 7.9.2005 - Codice univoco: TO-P-10140

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla SITO S.p.A. (omissis) con sede legale in Torino, Via Giolitti, 41, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo in Comune di Torino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 1435 n. 31 - in misura di litri/sec massimi 3 e medi 0,63 per complessivi metri cubi annui 20.000 ad uso irrigazione aree verdi, corrispondente all'uso civile di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso igienico, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7-9-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

64

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII - Servizio Risorse Idriche

Ordinanza n. 82 del 26 settembre 2005. Ditta Oric S.r.l. Concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante n. 1 pozzo

Il Dirigente

Premesso che con domanda in data 21/06/2005 la ditta Oric S.r.l., con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), Via Risorgimento n. 29, ha chiesto la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante n. 1 pozzo, in Comune di Verbania, località Trobaso, ad uso produzione di beni e servizi (autolavaggio), con le seguenti caratteristiche: portata massima l/s 1,00; portata media annua l/s 0,095; volume massimo annuo m³ 3.000; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Acquisiti i pareri preliminari di cui all'art. 10 commi 2 e 3 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

- l'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 06/10/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Verbania.

- il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 06/10/2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- la convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07/08/1990 n. 241, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 25/11/2005 alle ore 10:30 presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza é pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nel sito Internet della Regione Piemonte alla sezione "Atti di altri Enti Annunci Legali e Avvisi"; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente ordinanza.

Si avverte che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio.

Il Dirigente
Proverbio Mauro

65

Provincia di Vercelli - Settore lavori pubblici

Determinazione n. 3061 del 29.6.2005.: Realizzazione del metanodotto ATENA S.p.A. Pertengo - A.I.A.V. Procedura di asservimento degli immobili siti in Comune di Asigliano. Promotore dell'asservimento ATENA S.p.A.

Autorizzazione al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di asservimento dovuta alla ditta Ferraro Teresa, Caterina, Giuseppina, Maddalena, Margherita, Maria, Vittore

Il Dirigente Responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 34872 del 13.8.2003, ha autorizzato a favore di ATENA S.p.A., con sede in Vercelli - c.so Palestro 126, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto;

Che entro i termini fissati dal provvedimento suindicato sono stati redatti i regolari stati di consistenza delle aree ed è stata effettuata l'immissione in possesso;

Che i lavori di realizzazione del metanodotto sono stati ultimati;

Che il provvedimento di occupazione d'urgenza n.34872 del 13.8.2003, indicante l'indennità di asservimento da corrispondere a titolo provvisorio, è stato regolarmente notificato ai proprietari ai sensi di legge;

Che ATENA S.p.A., con nota in data 22.6.2005, ha chiesto l'emissione del provvedimento di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità provvisoria di asservimento dovuta alla ditta Ferraro Teresa, Caterina, Giuseppina, Maddalena, Margherita, Maria, Vittore, in quanto la stessa risulta sconosciuta;

determina

Di ordinare ad ATENA S.p.A., con sede in Vercelli - c.so Palestro 126, l'effettuazione del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità provvisoria di asservimento per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto, dovuta alla ditta Ferraro Teresa, Caterina, Giuseppina, Maddalena, Margherita, Maria, Vittore, in quanto la stessa risulta sconosciuta.

per la posizione organizzativa viabilità
Marco Acerbo

66

Provincia di Vercelli - Settore lavori pubblici

Determinazione n. 3062 del 29.6.2005. Realizzazione del metanodotto ATENA S.p.A. Pertengo - A.I.A.V. Procedura di asservimento degli immobili siti in Comune di Asigliano. Promotore dell'asservimento Atena S.p.A. Autorizzazione al pagamento a favore della ditta Dellarole Giovanna/Quaglia Francesco

Il Dirigente Responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 34872 del 13.8.2003, ha autorizzato a favore di ATENA S.p.A., con sede in Vercelli - c.so Palestro 126, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto;

Che entro i termini fissati dal provvedimento suindicato sono stati redatti i regolari stati di consistenza delle aree ed è stata effettuata l'immissione in possesso;

Che i lavori di realizzazione del metanodotto sono stati ultimati;

Che il provvedimento di occupazione d'urgenza n.34872 del 13.8.2003, indicante l'indennità di asservimento da corrispondere a titolo provvisorio, è stato regolarmente notificato ai proprietari ai sensi di legge;

Che ATENA S.p.A., con nota in data 22.6.2005, ha chiesto l'emissione del provvedimento di pagamento a favore della ditta Dellarole Giovanna/Quaglia Francesco;

Accertato che sugli immobili di proprietà della ditta summenzionata interessati dall'asservimento, censiti al fg.4, mapp. n.18-21, fg.19, mapp. n.153-287 e fg.26, mapp. n.142, grava un patto di riservato dominio a favore della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina;

Ritenuto di provvedere in merito, ordinando ad ATENA S.p.A. di effettuare il pagamento dell'indennità di asservimento a favore della ditta Dellarole Giovanna/Quaglia Francesco, a condizione che il pagamento sia subordinato all'emissione di liberatoria da parte della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina per le particelle suindicate gravate da patto di riservato dominio;

determina

1) Di ordinare ad ATENA S.p.A., con sede in Vercelli - c.so Palestro 126, l'effettuazione del pagamento dell'indennità di asservimento per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto, a favore della ditta Dellarole Giovanna/Quaglia Francesco;

2) di disporre che, per i terreni censiti al fg.4, mapp. 18-21, fg.19, mapp. 153-287 e fg.26, mapp.142, gravati da un patto di riservato dominio, il pagamento sia effettuato solo previa acquisizione di apposita liberatoria da parte della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina; in caso contrario Atena dovrà procedere al versamento dell'indennità presso la Cassa DD.PP. ai sensi di legge;

3) Atena S.p.A. si assume ogni responsabilità in merito all'osservanza di quanto disposto al punto 2).

per la posizione organizzativa viabilità
Marco Acerbo

67

Provincia di Vercelli - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 3476 del 22.07.2005

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Azienda Agricola Arlone Nicola e Giuseppe. con sede in Cascina Margherita del Comune di Vercelli (omissis) la licenza di attingimento di lt/sec. 40 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di mc. 210.000 da una lanca del fiume Sesia in Comune di Vercelli per irrigare circa 1,5 ettari di terreni, distinti a catasto nei mappali 36.39.112 del foglio 2 del Comune di Vercelli.

(omissis)

Il Responsabile del Settore Pianificazione
Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

68

Regione Piemonte - Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania

Armeria Fusari s.r.l. - Rinnovo della concessione di un'area demaniale ubicata nel Comune di Domodossola

Il Responsabile del Settore OO.PP.
e difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2005 prot. di ricevimento n. 37139/25.09 del 27.07.2005 dalla Sig.ra Carla Baldizzone in qualità di amministratrice unica dell'Armeria Fusari s.r.l. con sede in Via Galletti n. 16 Domodossola, già titolare di regolare concessione, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un'area demaniale di circa mq. 12.000 ubicata nel comune di Domodossola costituente pertinenza idraulica del Fiume Toce mappale 77, foglio n. 75 del N.C.T. Ex art. Agenzia del demanio n. 697 ad uso deposito di esplosivi come da planimetria allegata

Visto il T.U. 25/07/1904 n. 523

Vista la legge Regionale 12/2004 e il regolamento n.14/R/2004

dispone

Che la domanda suddetta corredata dalla planimetria catastale sia affissa per la durata di quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Domodossola a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali domande concorrenti o osservazioni ed opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna all'Ufficio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania Via Romita 13 bis 28845 Domodossola VB, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di scadenza di pubblicazione del presente avviso.

Decorso il termine previsto senza che nessuna osservazione o domanda concorrente sia pervenuta la concessione, sarà autorizzata a favore dell'Armeria Fusari s.r.l.

Domodossola, 23 settembre 2005

Il Responsabile di Settore
Giovanni Ercole

69

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania

Lavori di sghiaimento della Presa di Paglino dell'impianto idroelettrico di Varzo 2 in Comune di Trasquera (VB). R.D. 25.07.1904 n. 523, art. 97

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda dell'ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Business Idroelettrica Domodossola, con sede in Via Carale di Masera, 1 - 28845 Domodossola (omissis), per essere autorizzata all'esecuzione dei lavori di sghiaimento della Presa di Paglino dell'impianto idroelettrico di Varzo 2 in Comune di Trasquera (VB);

Visto il R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 97, la legge 18.5.1989 n. 183, la legge 5.1.1994 n. 37, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 del 11.12.1997 e n. 18 del 26.4.2001, la D.G.R. n. 44-5084 del 14.1.2002;

dispone

che la domanda suddetta, corredata dagli elaborati progettuali redatti dal dott. ing. Ettore Radici sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeolo-

gico di Verbania, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi, anche all'Albo Pretorio del Comune di Trasquera (VB).

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo di Euro 14,62 potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania presso gli Uffici di Via Romita n. 13 bis a Domodossola (VB).

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

70

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Castellar Guidobono (Alessandria)

Deliberazione del C.C. n. 4 del 29/03/2004: Tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico ex L.R. n. 52/2000: proposta di classificazione acustica del territorio del Comune - Avvio della procedura di approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

- di adottare il progetto della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000

(omissis)

A seguito di quanto sopra deliberato viene avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, e perciò

(a) Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune e alla Provincia di Alessandria proposte ed osservazioni in merito;

(b) Entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. la Provincia ed i Comuni limitrofi potranno avanzare rilievi e proposte.

Castellar Guidobono, 22 settembre 2005

Il Sindaco
Stefano Arrigone

Comune di Volpeglino (Alessandria)

Deliberazione del C.C. n. 6 del 06.03.2004: tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico ex L.R. n. 52/2000: proposta di classificazione acustica del territorio del Comune - Avvio della procedura di approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

Di adottare il progetto della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000

(omissis)

A seguito di quanto sopra deliberato viene avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, e perciò

(a) Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune e alla Provincia di Alessandria proposte ed osservazioni in merito;

(b) Entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. la Provincia ed i Comuni limitrofi potranno avanzare rilievi e proposte.

Volpeglino, 22 settembre 2005

Il Sindaco
Chiara Oberti

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 90/05. Progetto di "impianto idroelettrico in località Bagni di Cadarese utilizzando le acque di scarico della Centrale Enel di Cadarese, in Comune di Premia (VB)" presentato dalla Società E.C.A. S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 14/09/2005 la Sig.ra Bertolini Antonella, in qualità di Amministratore Unico della Società E.C.A. S.p.A. con sede legale a Villadossola in via Fabbri n. 42, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "impianto idroelettrico in località Bagni di Cadarese utilizzando le acque di scarico della Centrale Enel di Cadarese, in Comune di Premia (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0041376 del 14/09/2005).

Contestualmente, i proponenti hanno dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 14/09/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito progetti (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 14/09/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previ-

sto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Cave e Compatibilità
Ambientale
Marco Carozza

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 90/05. Progetto per il recupero di "piccolo impianto idroelettrico sul Rio Ballona, denominato Arizzano 1, nei Comuni di Arizzano (VB) e Ghiffa (VB)" presentato dalla Ditta Idroelettrica La Sincrona S.a.s. di Pesenti Giancarlo & C. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 15/09/2005 il Sig. Pesenti Giancarlo, in qualità di legale rappresentante della Ditta Idroelettrica La Sincrona S.a.s. di Pesenti Giancarlo & C., con sede a Verbania, Possaccio, via alla Cartiera n. 5, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto per il recupero di un "piccolo impianto idroelettrico sul Rio Ballona, denominato Arizzano 1, nei Comuni di Arizzano (VB) e Ghiffa (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0041651 del 15/09/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 14/09/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito progetti (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 21/09/2005, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano La Prealpina.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano La Prealpina e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano La Prealpina, fatto salvo quanto

previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Cave e Compatibilità Ambientale
Marco Carozza

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94. Procedimento: Comune di Frabosa Sottana - Interventi comportanti asportazione di materiale litoidale dal T. Ellero da attuarsi con il regime del compenso

Data di avvio: 06/09/2005.

N°di protocollo dell'istanza: 42591

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Girauda

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. W. Bessone

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del settore
Carlo Girauda

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. n. 27/94. Procedimento: Massucco Costruzioni s.r.l. - Richiesta concessione di estrazione di materiali litoidi nel Torrente Josina in Comune di Peveragno

Data di avvio: 20.09.2005

N. protocollo dell'istanza: 45070

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Girauda.

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazione: Geom. Walter Bessone, Dott. Giuseppino Garnerone.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del settore
Carlo Girauda

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94. Procedimento: Comune di Dogliani - Realizzazione passerella pedonale a sbalzo sull'alveo del Torr. Rea lungo Viale Godetti - tratto Ponte Revellino/Via Verdi

Data di avvio: 19/09/2005.

N°di protocollo dell'istanza: 44678

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Girauda

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig. L. Gullino

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del settore
Carlo Girauda

Regione Piemonte - Direzione Trasporti - SETIS

Progetto Definitivo della Linea AV/AC Milano-Genova denominato "Terzo Valico dei Giovi" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 190/2002

In data 19.09.2005 la Società T.A.V. s.p.a., con sede legale in Roma, via Mantova 24, ha trasmesso con nota prot. n. TMG/0029420/USCITA del 13/09/2005, acquisita con prot. 10693/26/2005 del 19.09.2005, alla Direzione Regionale Trasporti, situata in Torino, Via Belfiore n.23, copia degli elaborati relativi al progetto definitivo "Terzo Valico dei Giovi", provvedendo altresì nella stessa data al loro deposito presso gli Uffici della Direzione regionale Trasporti, in Via Belfiore, n. 23 - 10125 Torino, ai fini dell'avvio del procedimento nell'ambito del quale la Regione esprime il proprio parere e le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 190/2002 e s.m.i.

La Società Italferr s.p.a., con sede legale in Roma, Via Marsala 53/67, in nome e per conto di TAV s.p.a., ha provveduto ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.Lgs. 190/2002 alla pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "il Giornale del Piemonte" e "La Repubblica" edizione di Genova del 19.09.2005 ed al contestuale deposito del progetto definitivo presso la sede Italferr di Genova sita in via del Lagaccio 3 ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Con la D.G.R. n. 68-7676 dell'11.11.2002 la Giunta regionale ha assegnato alla struttura flessibile SETIS (Segreteria Tecnica Infrastrutture Strategiche, istituita con D.G.R. 122-12910 del 14.10.1996 e rinnovata con D.G.R. 24-28584 del 15.11.1999) la gestione di tutte le procedure di competenza regionale previste dalla L. 443/2001 e dai decreti di attuazione della stessa per le infrastrutture strategiche.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso gli Uffici della Direzione regionale Trasporti, in Via Belfiore, n. 23, Torino (con orario di apertura: 10.00 - 12.30; 14,30 - 16.30 dal lunedì al giovedì), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. di questo comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati presso gli Uffici SETIS o al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. di questo comunicato.

La documentazione è altresì depositata presso la sede Italferr di Genova sita in via del Lagaccio 3 per la durata di 60 giorni a decorrere dal 19 settembre 2005, durante i quali chiunque può prendere visione degli elaborati con le modalità rese note con l'avviso di pubblicazione di cui sopra e formulare eventuali osservazioni scritte alla Società Italferr s.p.a.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 190/2002, la Regione deve esprimere il proprio parere nonché le valutazioni di cui al citato articolo entro 90 giorni dalla data del deposito del progetto definitivo, avvenuta il 19.09.2005.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nonché della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, è l'ing. Enzo Gino (tel. 011/432.4630), Responsabile ex art. 12 L.R. 51/97 di una struttura organizzativa flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti per l'attuazione di progetti di rilevanza strategica, nominato con Determina n. 482/26 del 22/09/2005.

Il Responsabile dell'Istruttoria, ai sensi della L.R. n. 7/2005, è l'ing. Gabriella Giunta (tel. 011/432.3926).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Enzo Gino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Progetto di "Seggiovia Chiomonte-Pian del Fraiss" nel Comune di Chiomonte (TO). Fase definitiva. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 7 del 2005

In data 27.09.2005, con nota prot. n. 11035/26/2005, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte del comune di Chiomonte (TO), con sede in via Vescovado n. 1, copia degli elaborati relativi al progetto "Seggiovia Chiomonte-Pian del Fraiss" nel Comune di Chiomonte (TO) allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 27.09.2005.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento designato è l'ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4325768). Inoltre, per le informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Tommaso Turinetti

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Valeria Repaci
Direttore responsabile Roberto Salvio *Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Abbonamenti Daniela Romano Roberto Falco, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.